

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ecc.ma

Corte d'Assise d'Appello di Firenze

Proc. n. 11/13 Reg. Gen.

Proc. n. 9066/2007 R.g.n.r. (Perugia)

NOTE DI UDIENZA

Nell'interesse di Raffaele Sollecito, imputato nell'ambito del procedimento penale suindicato, ad ulteriore sostegno di quanto esposto oralmente, si producono le seguenti note difensive, le quali si dividono in due parti: nella prima, facendo rinvio a quanto già sottolineato nell'ambito dell'atto d'appello e dei motivi nuovi versati in atti, si procederà a sollecitare la Corte a disporre, anche d'ufficio, ulteriori accertamenti tecnici, ritenuti assolutamente indispensabili e rilevanti ai fini della decisione; nella seconda, per agevolare la ricostruzione del fatto, saranno richiamate alcune pagine che documentano almeno una parte dei numerosi errori verificatisi nel corso del procedimento penale.

* * *

1. Premessa

Pur rispettandosi la Suprema Corte, non può dimenticarsi (come già precisato nei motivi nuovi depositati il 29 luglio 2013) che la sentenza di annullamento si basa su una serie di presupposti del tutto fallaci.

Non si tratta, come ampiamente illustrato, di aspetti secondari o poco influenti sulla decisione finale, tutt'altro.

Si è di fronte ad errori decisivi che il collegio difensivo ha, in parte, già provveduto a censurare ex art. 585, comma 4°, c.p.p., sostenendo con forza la necessità di un'integrazione probatoria che si profila ineludibile, sia per colmare alcune gravi lacune, sia per porre rimedio ad insanabili contrasti, tra contrapposte visioni tecniche, su punti chiave del processo.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A tale scopo è stata già richiesta, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p., la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

In questa sede, si intende rimarcare questa assoluta necessità, invitando altresì la Corte a servirsi dei poteri officiosi, ad essa spettanti pure in sede di rinvio (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166), al fine di superare i dubbi paventati dalla Cassazione su alcuni argomenti di estremo rilievo processuale.

Il supplemento istruttorio si giustifica alla luce della decisività delle prove richieste, le quali permetteranno (come già accaduto per la perizia genetica sul coltello e sul gancetto) di demolire le (tutt'altro che) granitiche certezze dell'Accusa.

A tal riguardo, non ci si stancherà mai di ripetere come questo processo sia stato disseminato, soprattutto nella fase preliminare, di abbagli investigativi e di errori scientifici che hanno continuato nel tempo a riverberare i loro effetti negativi sulle decisioni di altri Giudici.

Basti pensare alla decisione del 1° aprile 2008, con la quale venne rigettato dalla Cassazione il ricorso cautelare dell'allora indagato Raffaele Sollecito.

In quella sentenza, la Suprema Corte, cadendo nel medesimo errore in cui erano già incorsi il Gip, nell'ordinanza cautelare, e il Tribunale del Riesame, ritenne che l'orma di scarpa (di cui si parlerà più avanti), repertata sotto il piumone (con il quale era stata coperta la vittima), fosse stata lasciata sulla scena del delitto proprio dal Sollecito (in seguito, si scoprirà che essa fu lasciata dal Guede).

Come in un campo disseminato di vecchi ordigni inesplosi, questi errori della prima ora hanno, peraltro, continuato a provocare danni devastanti anche a distanza di tempo.

Tanto è vero che l'impronta in questione è stata considerata anche nella **sentenza d'appello del 22 dicembre 2009 a carico di Rudi Guede** (a pag. 11), ove si legge quanto segue: “*nell'appartamento del Sollecito venivano rinvenute un paio di scarpe da ginnastica, marca Nike, compatibili almeno con una impronta più nitida, rinvenuta sotto il piumone con il quale era stato coperto il cadavere della Kercher*”).

Un errore non da poco, visto che non risultano altre tracce di Raffaele Sollecito sulla scena del delitto.

Si assiste, dunque, ad una continua **nèmese dell'errore indiziario**, quasi incontenibile in questa vicenda penale.

Basti sottolineare come altri brandelli di vecchi indizi (da tempo sconfessati) hanno continuato ad affiorare in Cassazione, anche in decisioni più recenti, come nella **sentenza del 16 dicembre 2010 (7195/11) a carico di Rudi Guede**.

In quest'ultima decisione, la Suprema Corte è giunta a sostenere che vi sarebbero altre tracce plantari sul pavimento della stanza di Meredith non riconducibili al Guede (in realtà, mai rinvenute) e che l'arma del delitto sarebbe il coltello "a serramanico" sequestrato a Raffaele Sollecito con tracce del DNA di Meredith sulla lama (cfr. pagg. 4 e 21 Cass. c. Guede)!

Non appena si provi ad arare il giudicato a carico di Guede, riemergono - dunque - sviste da matita blu, persino su aspetti del tutto pacifici del fatto (non vi sono tracce di Raffaele Sollecito nella stanza del delitto; non vi sono tracce biologiche della Kercher sulla lama del coltello a serramanico dell'imputato).

2. Sui poteri del Giudice di rinvio

Prima di procedere alle ulteriori richieste della difesa, è utile ricordare che il Giudice di rinvio, seppur tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, conserva pur sempre *in toto* la libertà di valutare autonomamente la situazione di fatto concernente il punto annullato, come pure dell'intera vicenda globalmente considerata.

Secondo consolidato insegnamento, infatti, **“il Giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo Giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr. in termini: Cass. Pen. sezione. 6^a, 7651/2010, Mannino; Cass. Pen. Sez. 5^a, 4761/1999 Rv. 213118 Munari, e massime precedenti conformi: N. 9476 del 1997 Rv. 208783, N. 1397 del 1998 Rv. 209692)”** (Cass., Sez. VI, 4 novembre 2010, n. 42028, Rv. 248738).

A ben vedere, quindi, **“il Giudice di Rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti dall'eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno**

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

apprezzamento ed autonomia di giudizio Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il Giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli” (Cass., Sez. V, 22 giugno 2010, n. 34016, Rv. 248413).

Pertanto, *“non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma secondo, c.p.p. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente Giudice di merito, ma può anche dividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità”* (Cass., Sez. V, 3 luglio 2009, n. 41085, Rv. 245389).

Come recentemente ricordato dalla Suprema Corte, i poteri del Giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per **mancanza o manifesta illogicità della motivazione**, giacché, mentre, nella prima ipotesi, è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, **nella seconda può procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato** (così: Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 7882, Rv. 252333).

In tale ottica, ben potrebbe la Corte d’Assise d’Appello di Firenze decidere di ammettere **d’ufficio altre prove ritenute rilevanti ai fini della decisione** (cfr. Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166), facendo leva su alcune lacune dell’accertamento giudiziale o sulla necessità di dissipare consistenti dubbi su aspetti decisivi del processo.

PARTE PRIMA

PROVE RILEVANTI PER LA DECISIONE

A) *Locus commissi delicti: necessità di un accertamento peritale volto a stabilire la possibilità di procedere alla rimozione selettiva, dalla stanza della vittima, delle tracce dei presunti concorrenti nel reato (cioè alla ripulitura delle supposte tracce di Sollecito e della Knox), ad esclusione di quelle lasciate dal Guede*

Giova premettere che tutti i Giudici chiamati a pronunciarsi sul delitto di Meredith Kercher e, da ultima, la stessa Cassazione, abbiano sempre ritenuto fondamentale l'analisi del *locus commissi delicti*.

La sentenza di annullamento (pag. 73), infatti, ha sollecitato il Giudice di Rinvio ad operare, “nella sua più ampia facoltà di valutazione”, una rivalutazione “globale” degli indizi in funzione dell'accertamento relativo alla presenza dei due imputati sul luogo del delitto.

Il richiamo alla “più ampia facoltà di valutazione” non solo implica quanto già evidenziato, in ordine ai poteri di piena cognizione della Corte d'Assise d'Appello, ma suona come un **invito ad attivare (se occorre, d'ufficio) le facoltà istruttorie su determinati temi decisivi**.

Non v'è dubbio, che il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo alla ipotizzata **presenza degli imputati sulla scena del delitto**.

Come noto, nella fase iniziale delle indagini preliminari, l'Accusa aveva sostenuto un ruolo di Raffaele Sollecito nell'ambito dell'omicidio, facendo perno sull'orma di scarpa repertata sul pavimento; a tale versione avevano aderito nella fase cautelare il Gip, il Tribunale del Riesame e, infine, la Cassazione. In seguito era, però, emerso che detta impronta apparteneva al Guede.

Ad ogni modo, sulla base di quell'infondato indizio fu disposta la custodia in carcere per Raffaele Sollecito.

Superate quelle iniziali “suggerzioni” investigative, l'unico elemento capace di catalizzare i sospetti sull'imputato fu rappresentato (fino alla perizia genetica in appello) dal “gancetto di reggiseno” (rep. 165 B), peraltro repertato ben 46 giorni dopo, in un contesto dominato da una gravissima contaminazione, a causa delle perquisizioni che si erano nel frattempo succedute.


Tralasciando il dato sul quale ci si è ampiamente soffermati nei motivi nuovi (ossia, quello della insussistenza di DNA riconducibile a Sollecito sul gancetto), **è apparso subito strano che il presunto correo di un gioco erotico e, poi, di un omicidio non avesse lasciato numerosissime tracce nella stanza del delitto: né impronte, né capelli, né sperma, né saliva.**

Tracce che, invece, aveva lasciato in abbondanza Rudy Guede.

Risultava, cioè, *ictu oculi* impossibile che il Sollecito e la Knox avessero partecipato al crimine, praticamente senza toccare terra, né gli oggetti tutt'attorno.

Ipotesi ancor più inverosimile, avuto riguardo alle ridotte dimensioni della stanza (considerando il mobilio, lo spazio disponibile era di appena 2 m²).

PIANTA STANZA MEREDITH



Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ed ancora più improbabile si profilava la tesi di una attività postuma di ripulitura del *locus commissi delicti*: una pulizia, peraltro, parziale, che avrebbe portato alla rimozione delle sole loro tracce.

Era, dunque, evidente che quel ritrovamento di DNA sul gancetto dovesse essere posto in relazione non certo alla presenza di Sollecito nella stanza di Meredith, bensì alle modalità delle perquisizioni, che avevano provocato una alterazione fortissima¹ dei luoghi.

Anche per queste ragioni la difesa aveva chiesto – inutilmente – ai Giudici di primo grado di disporre una perizia sul gancetto, per far luce sugli errori di analisi e di interpretazione che erano stati evidenziati dai consulenti (quest'ultima tematica verrà comunque ripresa ed ampliata in seguito).

Fermo restando quel che si osserverà nel successivo paragrafo, in questa sede preme evidenziare che è impossibile che non vi siano altre tracce di Sollecito nella stanza di Meredith. Per cui, delle due l'una: o mancano perché Raffaele non era presente oppure non sono visibili perché le ha rimosse.

Da qui l'assoluta necessità di un accertamento tecnico volto ad appurare la fattibilità di una “pulizia selettiva”, all'interno della stanza di Meredith, da parte dei presunti correi.

Ed infatti, ribadiamo che è impossibile dimostrare un preteso concorso di persone, a prescindere dal reperimento di indizi che dimostrino la presenza di altri soggetti sul luogo dell'omicidio.

A tale scopo, si chiede alla Corte di disporre una perizia volta a stabilire, nelle condizioni di tempo e di luogo del delitto, tenuto conto delle dimensioni della stanza, la effettiva possibilità di eseguire, da parte dei supposti correi, una pulizia mirata alla rimozione di tutte le tracce ad essi riconducibili. Si chiede, inoltre, che l'accertamento sia esteso fino a verificare con quali modalità si sarebbe dovuto procedere alla pulizia selettiva, al fine di non cancellare anche le tracce di Rudi Guede.

¹ Si rammenti che il gancetto era stato inizialmente fotografato durante il primo sopralluogo (risultando ubicato in una diversa posizione) e lì abbandonato, fino alla sua successiva repertazione di un mese e mezzo dopo, dopo che si erano susseguite perquisizioni che avevano messo a soqquadro l'intero ambiente.

B) Gancetto di reggiseno: necessità di disporre nuove indagini

Come noto, soltanto in Appello è stato finalmente ammesso il tanto invocato accertamento peritale, condotto con competenza da un collegio di periti (i proff. Vecchiotti e Conti).

Fatta finalmente chiarezza sull'inattendibilità del reperto 165 B e sugli errori (scientifici e di metodo) che avevano inficiato le conclusioni della Relazione della dott.ssa Stefanoni, la Cassazione – fungendo da terzo grado di merito – ha svilto la perizia, insinuando, con una serie di congetture e di ragionamenti civilistici sull'*onus probandi* (dimenticando che esso incombe sull'Accusa, stante la presunzione di innocenza in ambito penale), dubbi sull'operato del collegio peritale. **E ciò, sebbene i periti avessero mostrato fotografie e video inequivocabili dal punto di vista della contaminazione²** (cfr. le allegate "*Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher*", a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri).

I consulenti Tagliabracci-Onofri (op. ult. cit.) hanno, infatti, evidenziato come siano **sicuramente dimostrati** (anche con videoriprese) eventi di trasferimento di materiale biologico, e quindi di DNA, tra i reperti, e anche tra operatori e oggetti.

Sul punto, la sentenza di annullamento ha certamente sconfinato nel campo del merito, finendo con l'opporre alle conclusioni degli esperti delle semplici congetture giudiziali.

Dovrebbe essere, infatti, insegnamento consolidato quello secondo cui il Giudice non può mai subentrare nel ruolo del perito o anteporre personali valutazioni a quelle degli esperti, in settori dal contenuto altamente tecnico.

Gli accertamenti scientifici appaiono, cioè, di spettanza del perito o dei consulenti, ai quali, una volta nominati, "*il Giudice non può sostituirsi, operando autonome valutazioni tecniche in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico*" (in tal senso: Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 4878, Rv. 254614).

² Si rammenta a se stessi che "*il Giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali*" (Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25183, Rv. 243791).

Ebbene, non si potrà mai fondare una decisione sul presente caso, dimenticando cosa hanno accertato in modo imparziale i periti Vecchiotti-Conti.

Sarebbe, quindi, fortemente illogico basare una sentenza su dei risultati inesatti (come è sembrato fare la Cassazione aggrappandosi all'art. 360 c.p.p., a proposito della Relazione della dott.ssa Stefanoni), dal momento che qualsiasi accertamento tecnico, seppure irripetibile, non potrà in nessun caso integrare una prova scientifica se è stato ottenuto sulla base di un procedimento errato (come poi dimostrato *per tabulas* dai periti).

Per cui, bene ha fatto la Corte d'Assise d'Appello di Perugia a disporre la perizia, dovendo **il Giudice verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati**, al fine di appurare la loro attendibilità.

Tocchiamo così la radice del problema.

La prova può dirsi scientifica soltanto quando il suo risultato sia affidabile ed ottenuto attraverso metodiche accreditate, perché ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica.

Diversamente, una prova tecnica (o presunta tale) non può neppure avere valore di indizio se è stata ottenuta non rispettando determinate procedure riconosciute a livello generale (tanto è vero che, secondo consolidato insegnamento, dei risultati di una nuova metodica si deve tener conto solo se essi siano accettati dalla comunità scientifica: Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

Pertanto, i risultati di una indagine tecnico-scientifica possono essere assunti come prova o come indizio solo se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione e di accertamento (in tema di prova dattiloscopica, cfr. Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 17424, Rv. 250323).

In breve, prove ed indizi sono cose ben diverse dalle congetture, anche quando esse vengano formulate da un tecnico.

A differenza della prova o dell'indizio, infatti, l'illazione non può essere dimostrata, essendo insuscettibile di verifica empirica.

Così come il Giudice non potrebbe affermare in sentenza “*secondo me i fatti si sono svolti in un certo modo*”, perché ciò significherebbe abbandonare la strada del ragionamento probatorio, imboccando il sentiero dell'intuizione, allo stesso modo, uno scienziato non

potrebbe sostenere l'esattezza di una sua teoria o di una presunta scoperta, senza fornire delle prove a sostegno.

Una scoperta è scientifica quando è sperimentabile, ossia verificabile e ripetibile in base a metodi rigorosi.

La scienza richiede rigore e per questo, ai fini della affidabilità della risposta scientifica, si chiede il rispetto di determinate procedure.

Per tale ragione, nel campo genetico forense, una prova è credibile nei limiti in cui l'operatore dia dimostrazione di aver osservato le linee guida, fissate a livello internazionale, sulla raccolta e conservazione dei reperti e sulla loro interpretazione.

Per considerare il dato attendibile, è **cioè necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.**

Per questa ragione, la difesa ha molto insistito nel mettere in evidenza i dubbi e i limiti dell'accertamento svolto in relazione al gancetto e al coltello (le presunte prove decisive dell'Accusa).

Nel secondo grado, la difesa aveva ottenuto una perizia ampiamente liberatoria che oggi sembra messa apparentemente in discussione dalla sentenza della Cassazione, anche su alcuni temi del tutto pacifici, come la contaminazione e l'interpretazione dei risultati.

Forse perché la sentenza di annullamento ha finito per ignorare una serie di elementi fattuali e scientifici, meglio descritti nei motivi nuovi depositati agli atti.

Pertanto, pur nella assoluta convinzione della completezza e correttezza della perizia già svolta, ove il Giudice del Rinvio ritenesse sussistenti profili di incertezza o meritevoli di approfondimento, potrebbe disporre:

❖ un **confronto**³ tra consulenti e periti (tra la dott.ssa Stefanoni, i consulenti dell'Accusa, delle Parti Civili e delle Difese, nonché i periti Vecchiotti e Conti) per approfondire ulteriormente taluni aspetti della perizia sul gancetto di reggiseno (modalità di repertazione, contaminazione e interpretazione dei dati);

o in alternativa

³ A tale ultimo riguardo, come ricordato dalla giurisprudenza, “in tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 c.p.p. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella

- ❖ un **ulteriore accertamento peritale** sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B), dando incarico ai nuovi esperti di:
- accertare se possa essere considerato “genuino” il materiale rinvenuto sul reperto 165B, tenuto conto delle modalità del suo ritrovamento al di sotto un tappetino, 46 giorni dopo il delitto, in un luogo diverso da quello in cui si trovava al momento del primo sopralluogo e in un ambiente in cui si erano susseguite perquisizioni;
 - procedere ad una rilettura degli elettroferogrammi, al fine di fornire una interpretazione certa dei risultati dell’indagine genetica;
 - stabilire la natura del materiale biologico presente sul gancetto, al fine di appurare se si tratti o no di cellule di sfaldamento;
 - accertare se è databile il DNA rinvenuto sul gancetto;
 - risalire alle cause dei fenomeni di contaminazione, previa completa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, dei *raw data* (i “dati grezzi” dei campioni utilizzati, così come prodotti dallo strumento utilizzato), nonché di tutti i controlli negativi.

C) *La pietra rinvenuta nella stanza della Romanelli: oltre agli accertamenti sulla traiettoria richiesti nei motivi nuovi, vi è la necessità di disporre d'ufficio indagini genetiche volte ad appurare la presenza di DNA sulla superficie del sasso*

Uno degli elementi indiziari maggiormente considerati dai Giudici di primo grado (nonché dalla Cassazione) è stato quello relativo all'ipotizzata simulazione del furto.

Posto che gli elementi circostanziali rilevati deponessero – secondo la Pubblica Accusa – per una presunta messinscena, la sentenza di annullamento ha tratto la conclusione che solo chi avesse avuto la disponibilità delle chiavi di quell'abitazione avrebbe potuto far entrare Guede nella casa di via della Pergola. La stessa persona che avrebbe avuto interesse a simulare il furto attraverso la rottura del vetro.

Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, attraverso le memorie depositate, nonché in base all'esperimento effettuato dal consulente della difesa, M.llo Pasquali, si è documentato che – nel caso di specie – non si trattò affatto di simulazione, ma di un vero e proprio furto, con ingresso abusivo da quella finestra, da parte di chi aveva mostrato (per azioni simili condotte in passato) di possedere idonee capacità furtive.

In questo contesto, appare perciò doveroso compiere ulteriori accertamenti.

In primo luogo, quelli già richiesti dalla difesa sulla traiettoria di lancio del sasso, al fine di chiarire definitivamente le modalità della rottura del vetro.

Non solo, ma a prescindere da tale verifica, appare necessario fare completa chiarezza anche sull'identità del lanciatore, puntando ad accertare la presenza di eventuali tracce di DNA sul medesimo reperto.

Come noto, tale pietra utilizzata per infrangere il vetro da parte del presunto ladro, fu rinvenuta sul luogo del delitto e repertata solo su richiesta del consulente di questa difesa Prof. Potenza, in data 18 dicembre 2007.

E' innegabile concludere che quella pietra (spezzatasi in due parti a seguito dell'impatto con il pavimento) fu certamente toccata da colui che ebbe a sollevarla prima di scagliarla contro il vetro. In guisa, cioè, da lasciare verosimilmente – sulla superficie del masso – qualche traccia organica di sé. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui vi fosse stata una simulazione.

Purtroppo, nonostante la palese rilevanza della questione, su detta pietra furono eseguite analisi

frettolose.

Infatti, leggendo la relazione della Polizia Scientifica può rilevarsi che sul reperto n. 169 (grosso sasso) è stato effettuato un unico campionamento (denominato “A”), il cui Dna sarebbe risultato negativo alla quantizzazione e, quindi, non sottoposto alla fase successiva di amplificazione.

Orbene, in merito a ciò, non possono non essere sollevate numerose obiezioni circa il *modus procedendi*.

1 – Perché è stata effettuata una sola campionatura?

2 – Perché proprio, e solo, in quel punto e non in altri?

3 – Perché è stata effettuata la campionatura solo su uno dei due sassi e non su entrambi?

4 – Perché in relazione al coltello da cucina (rep. 36), seppure la quantizzazione della traccia B (di precipuo interesse) era risultata “negativa” si decise comunque di amplificare l’estratto, mentre, per quanto attiene la “pietra”, il medesimo risultato della quantizzazione non consigliò di proseguire nell’analisi?

Quanto sopra detto porta a concludere che, anche in relazione alle analisi genetiche sul masso (*rectius*: sui 2 sassi), sia stato commesso un errore (quantomeno per aver superficialmente effettuato un’unica campionatura solo su una delle due pietre), il che certamente ha impedito di dissipare i dubbi circa il soggetto utilizzatore del masso (ladro o simulatore che fosse).

Peraltro, se si assume che le tracce di DNA vengono rilasciate quando un oggetto viene afferrato con una certa energia (cfr. il ragionamento analogo seguito dalla Corte d’Assise Appello di Perugia a pag. 44 della sentenza di condanna a carico di Rudi Guede), è **logico ritenere che le cellule epiteliali di sfaldamento siano ancora presenti sul reperto**, oltretutto trattandosi di un oggetto rigido che può aver favorito il rilascio di tale materiale a contatto con la pelle del lanciatore.

È del tutto evidente che, qualora la Corte dovesse ritenere tale aspetto rilevante per la decisione, ben potrebbe attivare i propri poteri officiosi⁴, disponendo un supplemento di perizia genetica: accertamento, che – è bene dirlo – risulta indispensabile per chiarire un dato dirimente.

⁴ Sempre nel senso che il Giudice di appello abbia la potestà, in sede di rinvio, di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo l’acquisizione di nuove prove anche d’ufficio, si rinvia a: Cass., Sez. VI, 2 novembre 2004, n. 683, Rv. 230654; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 15158, Rv. 218951).

Ai fini della valutazione della decisività e della rilevanza della presente richiesta, si riportano le considerazioni tecniche espresse al riguardo dal consulente della difesa, dott. Valerio Onofri (v. all.), che si fanno proprie:

«Il Reperto U, poi Reperto 169 (sasso e due frammenti rinvenuto nella stanza di Filomena Romanelli).

Il consulente ritiene che questo reperto sia meritevole di ulteriori approfondimenti di natura biologica e genetica. Il sasso, repertato su suggerimento della difesa di Raffaele Sollecito, è stato analizzato dalla Polizia Scientifica. Tuttavia dalle relazioni della stessa, non si comprende che tipologia di analisi siano state eseguite e con quale criteriologia. È certo che è stato eseguito un campionamento codificato “Reperto 169, traccia A” come emerge dalla relazione che si riporta, da cui è stato estratto DNA in quantità non rilevabili (“negativa”).

Le informazioni desunte dalla relazione della Polizia Scientifica sono insufficienti anche solo a comprendere in che punto sia stato effettuata la campionatura. La descrizione parla genericamente di “presunte cellule di sfaldamento”. Come mai è stato effettuato un solo prelievo? E quale criterio analitico ha guidato il campionamento? È stata svolta un’analisi con luce forense (crimescope) o un’analisi microscopica o entrambe?

In mancanza queste evidenze è lecito supporre che sia stato eseguito un campionamento random, criterio assolutamente contestabile perché immotivato.

Il consulente ritiene che il sasso sia di estremo interesse investigativo per stabilire se esistano tracce biologiche sulla sua superficie originate da sudore, cellule epiteliali od anche sangue verosimilmente appartenenti al soggetto o soggetti che lo hanno impugnato.

Si reputa che debbano essere comunicate le condizioni di conservazione del sasso e dei due frammenti e che vengano effettuate analisi orientative con luce forense e test per sangue/saliva/sperma, o combinazione di tutti per eventualmente estrarre del DNA utile a comparazioni.

Questo approfondimento è doveroso anche alla luce del fatto che, come si palesa dalla foto a seguire, la composizione del sasso non risulta particolarmente porosa o soggetta a sgretolamenti (come nel caso di arenarie) il che rende possibile l’adesione

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

in superficie di tessuti biologici e verosimile il loro recupero anche a distanza di sei anni».

Si chiede, pertanto, l'ammissione di una perizia genetica avente ad oggetto la ricerca di materiale umano presente sulla superficie dei frammenti di sasso rilevati nella stanza della Romanelli, al fine di determinarne la natura e il profilo genetico.

D) I cellulari della vittima: perizia sulle comunicazioni telefoniche di Meredith Kercher nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007

Altro snodo decisivo del processo è quello concernente l'**orario della morte**, la cui determinazione è stata oggetto di divisioni non solo tra Accusa e Difesa, ma anche tra diverse Autorità Giudiziarie chiamate a pronunciarsi sul punto.

Nessuno è stato in grado di individuarlo con certezza e sono state fatte più ipotesi, non tutte credibili.

Per tale ragione, la difesa dell'imputato ha invocato **una nuova perizia medico legale, al fine di determinare con sicurezza l'orario della morte di Meredith⁵**.

Va, tuttavia, precisato che l'orario del decesso può essere stabilito o facendo richiamo a elementi di carattere medico-legale **oppure in modo indiretto, sulla base di altri elementi che consentano di ricavare tale orario implicitamente**.

Da quest'ultimo punto di vista, strumenti di fondamentale importanza sembrano essere i **telefoni cellulari**.

Ad esempio, se volessimo stabilire l'orario ed il luogo in cui è avvenuto il sequestro di una persona, potrebbe risalirsi ad essi in base al momento in cui il cellulare ha perso il segnale e all'ultima cella telefonica impegnata: simili informazioni sarebbero decisive per risalire al tempo e al *locus* della scomparsa.

Allo stesso modo, anche il tipo di operazioni (sms, telefonate, connessioni *internet*) e i comandi eseguiti sulla tastiera potrebbero rivelare ulteriori notizie sul delitto: ad esempio, accertando se una determinata operazione appaia inusuale o no, tenuto conto delle abitudini della vittima (ricavabili anche dai tabulati). In questo modo, si potrebbe stabilire se il cellulare sia finito nelle mani di un estraneo, ossia di un potenziale aggressore.

⁵ Basterebbe ricordare come lo stesso consulente che aveva eseguito l'autopsia (dott. Lalli), correggendo un proprio errore contenuto nell'elaborato tecnico (in cui aveva sostenuto che la morte di Meredith Kercher fosse intervenuta **a distanza di non meno** di 2-3 ore dall'ultimo pasto), ha in seguito precisato che la morte di Meredith Kercher intervenne a distanza "di **non PIU'** di 2-3 ore dall'ultimo pasto ..." (errata corrige del 13.2.2008).

Né va dimenticato che i consulenti di parte avevano evidenziato conclusioni nettamente diverse rispetto alla Cassazione: il consulente della difesa, Prof. Francesco Introna (Ordinario di Medicina legale), aveva infatti ritenuto concretamente sostenibile l'ipotesi che l'aggressione di Meredith Kercher fosse iniziata fra le 21 e le 21:30 dell'1/11/2007.

Il tema è quello delle informazioni ricavabili dai cellulari della vittima.

Sulla questione, vi è stata una vera e propria spaccatura di opinioni.

La difesa, dal canto suo, aveva tenacemente sostenuto che i cellulari di Meredith Kercher costituissero la “scatola nera” dell’omicidio.

I tecnici della difesa (cfr. consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero: v. all.), dopo aver proceduto ad una analisi storica del traffico telefonico di Meredith Kercher, erano giunti alla conclusione che **la giovane fosse ancora viva alle ore 20:56, orario coincidente con quello in cui si era registrato un tentativo di chiamata a casa propria (“Home”),** realisticamente compiuto dalla medesima vittima.

I successivi tentativi di chiamata sembravano, invece, delineare un qualche accadimento anomalo:


- alle 21:58 (un’ora dopo) dall’utenza di Meredith fu, infatti, effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica (“Voicemail 901”), al numero 901, forse interrotta dallo stesso chiamante, salvo ritenere che la chiamata fosse partita fortuitamente, mentre qualcuno stava frugando nella rubrica del telefono;
- **alle ore 22:00 dall’utenza inglese di Meredith fu effettuato un altro tentativo di chiamata alla banca Abbey (“Abbey”) ancor più inspiegabile, dato che a quell’ora gli uffici erano ovviamente chiusi. Si noti che “Abbey” era il primo numero in ordine alfabetico presente nella rubrica e che fu digitato senza il necessario prefisso internazionale (0044), il che rende compatibile tale azione con una manovra eseguita da un estraneo che stava cercando qualcosa sul telefono;**
- alle ore 22:13 sull’utenza inglese di Meredith venne registrata una connessione GPRS di 9 secondi, segnalata dai tabulati Wind, che **impegnò la cella Wind 22288 3302030064 ubicata a Perugia, strada Vicinale Ponte Rio Monte la Guardia, compatibile con il luogo da cui il telefono fu lanciato nel giardino di via Sperandio e incompatibile con l’abitazione di Meredith.**

La cella Wind interessata risultava, dunque, di particolare interesse, al fine di determinare la posizione in cui poteva trovarsi il cellulare al momento in cui era avvenuta tale ultima connessione.

Le risultanze dell’indagine tecnica dimostravano che la connessione potesse essere avvenuta fuori della casa, presumibilmente quando l’assassino, allontanandosi dal

luogo dell'omicidio, si trovava ad attraversare l'area di Parco Sant'Angelo, da cui è probabile che furono lanciati i telefoni verso il giardino di via Sperandio.

Il giardino di via Sperandio 5bis e il Parco Sant'Angelo visti da via Andrea da Perugia



Tali circostanze inducono a ritenere che, alle ore 22:13 del giorno 1° novembre 2007, la giovane non fosse più in possesso del suo cellulare, essendo stata già uccisa.

Di conseguenza, l'orario della morte può essere collocato, secondo i consulenti, tra le ore 20:56 (data dell'ultimo tentativo di chiamata a casa) e le ore 22:13 del 1° novembre 2007.

Peraltro, esaminando la statistica delle comunicazioni telefoniche ed SMS effettuate da Meredith dalla propria utenza inglese 00447841131571 (quella di gran lunga più usata delle due nella sua disponibilità) nell'ultima settimana precedente al delitto, i medesimi consulenti avevano osservato che *“Se si esclude il giorno 29/10/2007 in cui non si rileva alcun tipo di traffico, come si può notare Meredith era attenta a limitare le telefonate nei giorni feriali in cui la tariffa è più elevata sostituendo le telefonate con messaggi brevi. Tali messaggi brevi*

erano numerosi specialmente nelle giornate feriali e negli orari serali/notturni ma diminuiscono significativamente il 1° novembre 2007. Questo potrebbe essere un indizio che Meredith ha subito un drastico cambiamento delle sue abitudini ben prima della mezzanotte”.

		Telefonate		SMS	
data		Uscenti	Entranti	Uscenti	Entranti
25/10/2007	Giovedì	2	2	28	21
26/10/2007	Venerdì	2	1	14	5
27/10/2007	Sabato	6	1	9	10
28/10/2007	Domenica	8	3	9	7
29/10/2007	Lunedì	0	0	0	0
30/10/2007	Martedì	3	2	27	17
31/10/2007	Mercoledì	1	1	17	15
01/11/2007	Giovedì	2	2	3	1
02/11/2007	Venerdì				

Va, a questo punto, precisato che la sentenza d'appello – recependo i rilievi difensivi (cfr. pagg. 59-61) – aveva ritenuto, in modo del tutto razionale e logico, che l'ora effettiva della morte dovesse collocarsi molto prima rispetto a quella indicata nella decisione di primo grado. Ossia, **non più tardi delle 22:13**, orario coincidente con l'ultima registrazione del traffico sul cellulare della vittima (connessione GPRS di 9 secondi).

D'altra parte, lo stesso Rudy Guede, nella *chat* con l'amico Benedetti aveva affermato di essere stato in via della Pergola tra le ore 21:00 e le 21:30, il che anticipava di molto l'orario della morte di Meredith.

Secondo la sentenza di appello, era – dunque – il telefono della vittima la chiave per interpretare esattamente gli eventi.

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva giustamente dedotto che, mentre la chiamata senza risposta effettuata verso casa (in Inghilterra) delle 20:56 era stata certamente eseguita da Meredith, i successivi tentativi verso il numero 901 (segreteria telefonica, alle 21:58), verso la banca Abbey (il primo indirizzo presente in rubrica, alle 22:00) e la connessione *internet* delle ore 22:13 erano altamente sospetti, dato che la ragazza uccisa non aveva alcuna apparente ragione di compierli.

Poteva, quindi, ipotizzarsi che il telefono fosse finito in mani estranee.

La Cassazione ha, invece, ritenuto che le deduzioni della Corte fossero scaturite da una serie di congetture, prive di affidabile base dimostrativa.

Ma le argomentazioni adoperate dalla Cassazione appaiono oltremodo erranee.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Anzitutto, ha arbitrariamente sminuito il significato della chat di Rudy in ordine all'orario, attribuendo al contempo un valore certo alle testimonianze dell'urlo, che apparivano prive di qualsiasi peso probatorio, dato che la Capezzali aveva dovuto ammettere quanto segue: **“Io non ho guardato mai l'orologio, quindi non potevo mai sapere se” - “Io non me le ricordo, tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più”**, pagg. 30 e 47 trascr. ud. 27 marzo 2009.

In secondo luogo, deve sottolinearsi come il tentativo di individuare un diverso orario (prossimo a quello indicato nel primo grado: 23/23:30) sulla base di una “*media*” empirica, operata in base ai dati tanatologici, che indicavano nel *range* dalle ore 18:50 alle ore 4:50 del 2 novembre l'ora del decesso, sia palesemente destituito di scientificità (cfr. pag. 63 sent. Cass.).

La determinazione dell'orario della morte – elemento decisivo al fine di stabilire esattamente la dinamica omicidiaria – continua, quindi, ad essere avvolta da assoluta incertezza.

Si sollecita, pertanto, la Corte a disporre una perizia sulle utenze cellulari in uso a Meredith Kercher, al fine di accertare se sia corretta la ricostruzione tecnica operata dai consulenti della difesa (Paoloni-Pellero), la quale induce a ritenere che la vittima fu aggredita alle ore 21 o subito dopo.

Sarà possibile procedere a questa verifica esaminando:

- ❖ *le abitudini telefoniche di Meredith in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1° novembre 2007;*
- ❖ *la consecutio temporum delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith Kercher, completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007;*
- ❖ *la copertura radioelettrica del comune di Perugia individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007, in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse.*

E) Accertamenti sul coltello da cucina in sequestro

La Corte d'Assise di Perugia, facendo leva sulle conclusioni della Polizia Scientifica, era giunta in primo grado all'erronea conclusione che il coltello da cucina (rep. 36) costituisse l'arma del delitto.

La difesa, però, fin dall'inizio aveva energicamente contestato i risultati cui era pervenuta la dott.ssa Stefanoni, invocando a più riprese la necessità di una perizia genetica anche in ordine a tale reperto.

Come noto, soltanto grazie alle verifiche condotte in secondo grado dai periti Vecchiotti-Conti, a seguito della riapertura dell'istruttoria, è stato possibile dimostrare l'assoluta inconsistenza della presunta prova di reità: **su quel coltello da cucina, cioè, non vi è mai stata alcuna traccia di sangue della vittima.**

Deve soggiungersi, comunque, come – prima ancora che su un piano scientifico – la credibilità di una simile prova fosse contraddetta sul piano logico-razionale.

Difatti, la ricostruzione accusatoria appariva, *ictu oculi*, inverosimile.

Attribuire ad Amanda Knox la detenzione dell'arma all'interno della capiente borsa (forse a fini di difesa personale, secondo i Giudici di prime cure) e, addirittura postulare il riposizionamento della medesima lama tra gli utensili della cucina in casa Sollecito, significava ipotizzare comportamenti non solo macabri, ma del tutto insensati (sarebbe stato ben più facile disfarsi dell'oggetto e poi ricomprarlo nuovo).

Quanto alle conclusioni dei periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio, sebbene questi ultimi avevano affermato – con tortuosa logica – la “non incompatibilità” del coltello in sequestro con alcune delle lesioni inferte a Meredith Kercher, avevano pure messo sull'avviso i Giudici circa il loro “travaglio” scientifico: *“...il perché ad un certo punto da questo approdo che era simile a quello prospettato (incompatibilità n.d.r.) si è andati verso quell'espressione che è di non incompatibilità sta tutta nel fatto che c'è poi un'indicazione di carattere generale che dice di essere particolarmente accorti nell'esporre questi giudizi soprattutto quando si deve esporre un giudizio come consulenti del Giudice, per carità ecco, questo significa, non è che non ci sono dubbi, ci sono dei dubbi, li abbiamo anche messi, tant'è vero che quella indicazione l'abbiamo fatta anche noi, siamo arrivati a quel punto però non ci sentiamo di interpretare questa condizione come situazione di incompatibilità assoluta di quell'arma, ma*

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

di non incompatibilità, nel senso che, cioè non c'è stato un giudizio di probabilità, se ci fosse stato detto propendete per l'una o per l'altra cosa avremmo scritto magari un'altra cosa, però c'è stato detto: è compatibile? E ci siamo sentiti di dire che non è incompatibile, non è un gioco di parole, però mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo avuto ...” (cfr. pag. 39 trascrizioni ud. G.I.P. Prof. Cingolani ud. 19/4/2008).

In sede dibattimentale, i medesimi periti nominati dal GIP avevano poi specificato il senso del loro giudizio di “non incompatibilità”: “...questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse monotagliante. Quindi questa è una... infatti una non incompatibilità, perché se fosse stato bitagliante avremmo detto “è incompatibile”...la generica non incompatibilità l'abbiamo dedotta, ripeto, soltanto, sulle caratteristiche diciamo morfologiche del coltello, legate al fatto che si trattasse di un'arma monotagliante. D: ma quindi professore qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse monotagliante, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità? R: praticamente sì...” - (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Umani Ronchi pp. 59-60 trascrizioni) e ancora: “...l'elemento fondamentale è quello...che se ci fossimo trovati di fronte a una lesione da bitagliante...ci saremmo espressi nella assoluta incompatibilità...la lama di questo coltello è monotagliante e quindi ci si è espressi in quella situazione...”, (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Cingolani, p. 91 trascrizioni).

Posto, quindi, che quel giudizio di “non incompatibilità” poggiava unicamente sulla generica qualità monotagliante di quel coltello⁶, ciò orientò i Giudici del primo grado a ritenere quel coltello da cucina come l'arma del delitto furono essenzialmente i fallaci risultati degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia Scientifica.

Va, comunque, ricordato che le analisi genetiche condotte dalla dott.ssa Stefanoni sulla pretesa arma del delitto hanno mostrato la loro evidente fallacia in secondo grado, allorquando è emerso che non sussistevano elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello).

Al riguardo, si richiamano le conclusioni dei periti Vecchiotti-Conti:

- 1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello);*
- 2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera*

B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale;

3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;

4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;

5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.

Un risultato inequivocabile, totalmente liberatorio e che non lasciava adito a dubbi.

Sulla scorta di una valutazione di puro merito, la sentenza di annullamento è però giunta a diffidare di tali risultati, in quanto a suo dire, “*i periti nominati rinvennero una terza traccia sulla lama del coltello sequestrato in casa Sollecito (reperto 36), oltre a quella attribuita senza contestazioni alla Knox ed a quella attribuita con forti contestazioni alla vittima, proprio in prossimità della traccia da cui era stato estratto il DNA attribuito a quest’ultima. Detta traccia non venne sottoposta ad indagini genetiche, per deliberazione assunta in solitudine da uno dei periti, la prof. Vecchiotti, senza una documentata preventiva autorizzazione in tal senso da parte della Corte...perchè ritenuta in quantità non sufficiente per offrire un risultato affidabile, trattandosi di un Low Copy Number. Tale scelta incontrò peraltro la successiva condivisione del Collegio, sul presupposto che il quantitativo troppo esiguo non avrebbe consentito due amplificazioni per rendere affidabile il risultato. Cosicché allorquando il Procuratore Generale e le parti civili richiesero di completare l’indagine, forte il primo del contributo del prof. Novelli, genista di fama indiscussa riconosciuta dalla stessa Corte sulla*

⁶ In merito alle puntuali valutazioni dei consulenti della difesa circa le ragioni di incompatibilità del coltello sequestrato con le ferite inferte a Meredith Kercher si rinvia all’atto d’appello.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

disponibilità di strumentazioni in grado di operare con sicurezza anche su reperti in quantità inferiore a dieci psicogrammi, in settori di carattere diagnostico (anche su embrioni) in cui la pretesa di certezza non è certamente meno pressante rispetto a quella che anima l'ambito giudiziario, la Corte oppose un rifiuto, assumendo che i metodi a cui ebbe a riferirsi il prof. Novelli erano «in fase di sperimentazione», con ciò liberamente interpretando e travisando l'assunto del prevenuto, che anzi ebbe a ricordare l'uso di dette metodiche in ambiti diagnostici in cui si impone la certezza del risultato» (pag. 65 sent. Cass.).

A tale riguardo, la difesa ha già osservato, nei motivi nuovi depositati a luglio 2013, come la Cassazione sia caduta in un palese fraintendimento, in quanto la traccia in questione non fu affatto repertata sulla lama del coltello, in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni aveva rilevato una traccia della Kercher, bensì nell'innesto tra la lama e il manico, che i periti si erano pure offerti di smontare (si erano opposti ad un simile procedura sia la Procura che le PP.CC.: cfr. pagg. 8-9 trascr. ud. 22 gennaio 2011).

Ed allora, tutto lascia ritenere che la traccia in questione non venne esaminata soltanto perché il materiale di DNA fu ritenuto talmente basso da non permettere risultanze obiettive, trattandosi di un *low copy number*.

E, d'altra parte, la stessa dott.ssa Stefanoni, allorquando fu deciso, in sede di operazioni peritali, di non procedere all'esame della traccia non avanzò alcuna obiezione, come risulta anche dalle risposte alle domande rivolte dal difensore del Sollecito (cfr. pagg. 48 – 49, trascr. ud. 6 settembre 2011).

Premesso quanto sopra, la difesa sul punto si rimette alla valutazione della Corte, non senza rilevare che **l'effettuazione del supplemento di indagine sulla traccia "I" presuppone la certezza della affidabilità del metodo scientifico seguito**. Come noto, infatti, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, specie allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Ciò, a differenza di quando, invece, la perizia si fonda su tecniche d'indagine ormai consolidate, in relazione alle quali il Giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche (in tal senso: Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854; Cass., Sez. V, 9 luglio 1993, n. 8416, Rv. 196264).

PARTE SECONDA

GLI ERRORI DELLE PRECEDENTI FASI

A) Il procedimento a carico di Raffaele Sollecito fu erroneamente considerato un “caso chiuso” dopo appena pochi giorni dall’omicidio

Per comprendere quanti errori, dovuti ad una frettolosa e sommaria valutazione del materiale probatorio, siano presenti in questo procedimento, non può mancarsi di ricordare ciò che avvenne all’inizio delle indagini preliminari.

Il 6 novembre del 2007, dopo pochissimi giorni dal ritrovamento del cadavere, nel corso di una conferenza stampa, alla quale prendeva parte il Questore di Perugia, il caso fu considerato essenzialmente “chiuso” (cfr. articolo apparso su Il Sole 24 ore, “*Omicidio Perugia, 3 fermi: caso chiuso*”, in <http://www.ilsole24ore.com>).

La vicenda in questione sin da subito aveva, infatti, polarizzato l’attenzione dei mezzi di stampa e delle televisioni nazionali ed internazionali, per cui il fatto di rendere edotto “il mondo” della svolta delle indagini si presentò alla stregua di un qualcosa di dovuto e necessitato.

Nel corso della stessa conferenza stampa, si sostenne – senza mezzi termini – che l’indagine fosse da ritenersi “«sostanzialmente chiusa» con i tre provvedimenti di fermo scattati nei confronti di un cittadino zairese, Patrick Diya Lumumba, di una studentessa americana coinquilina della vittima, Amanda Marie Knox, e di un ragazzo italiano, Raffaele Sollecito, anche lui studente, tutti accusati di concorso in omicidio volontario e in violenza sessuale. Il questore ha confermato che attualmente non ci sono indagati a piede libero” (cfr. articolo citato).

Ed invero, nella mattinata del 6 novembre 2007, dopo lunghi e pressanti interrogatori, erano stati fermati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, nonché Patrick Lumumba (sempre dalla fonte giornalistica menzionata: “*Quelli appena trascorsi «sono stati quattro giorni e quattro notti di*

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

indagini ininterrotte che hanno visto gli uomini della Squadra Mobile di Perugia, dello Sco, dell'Ert e della polizia postale lavorare sinergicamente con uno spiegamento di forze e di mezzi». Così il questore di Perugia, Arturo De Felice, questa mattina nel corso della conferenza stampa, ha commentato il lavoro svolto dagli investigatori nel corso dell'indagine sull'omicidio della giovane studentessa Meredith Kercher, uccisa a Perugia nella notte tra giovedì e venerdì scorso”).

A ben vedere, tutti i presunti elementi a carico di Raffaele Sollecito, in base ai quali il caso fu ritenuto sbrigativamente risolto, sarebbero stati completamente cancellati dai successivi esiti delle indagini.

B) I clamorosi errori sull'orma di scarpa attribuita a Raffaele Sollecito

Il primo e più rilevante elemento d'accusa, utilizzato per collocare Sollecito sulla scena del delitto, fu rappresentato dall'orma di scarpa insanguinata, trovata all'interno della stanza dell'omicidio, al di sotto del piumone con il quale era stata coperta la vittima.

B-1) L'IMPRONTA DI SCARPA SOTTO IL PIUMONE

Sul presupposto, apparentemente granitico (ma gravemente erroneo), della certa attribuibilità al Sollecito dell'orma in questione, il GIP nell'ordinanza del 9 novembre 2007 così motivava, tra l'altro, l'applicazione della misura custodiale: *“è da notarsi che è proprio del 6 novembre il sequestro di un paio di scarpe da ginnastica marca Nike, misura 42 e mezzo e di un coltello a serramanico di colore nero con la lama della lunghezza di cm. 8,5 e larghezza di cm 2 di proprietà di Sollecito Raffaele, come risulta dal relativo verbale in atti, nonché il risultato di una prima verifica effettuata sul luogo del delitto in riferimento alle **impronte di scarpe ivi rinvenute, verifica dalla quale emerge una chiara compatibilità tra dette impronte e quelle relative alle scarpe dello stesso Sollecito.***

Infatti, in sede di rilievi della Polizia Scientifica, sotto il piumone che copriva il corpo di Meredith, venivano rinvenute tre impronte di scarpe, di cui una, quella contrassegnata nella relazione tecnica del 6.11.2007 con la lettera A, l'unica che è stata possibile analizzare in quanto le altre erano caratterizzate dall'assoluta indefinitezza dei caratteri, è risultata

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

compatibile per forma e dimensione con la suola delle scarpe sequestrate a Raffaele Sollecito, tanto che in relazione si legge «le scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele possono aver prodotto l'impronta di scarpa (lett. A) rilevata in occasione del sopralluogo» (pag. 9 ord. caut.).

Ed ancora, è istruttivo il successivo passaggio di pag. 11 della medesima ordinanza cautelare, ove si legge quanto segue: ***“La presenza di Sollecito nella stanza di Meredith risulta da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa; tale dato proviene sia dai primi rilievi di cui alla relazione tecnica del 6 novembre 2007, sia dai più approfonditi accertamenti di cui alla relazione del 7 novembre del Servizio Polizia Scientifica di Roma, nella quale si attesta la piena compatibilita' tra dette impronte e le scarpe di Sollecito. Questo dato oggettivo non può che rappresentare i gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollecito Raffaele in ordine ai fatti di cui al presente processo, tanto più quando poi ancora tale dato si combina con il rinvenimento indosso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5, definito dal CT medico del PM compatibile con la possibile arma del delitto”***.

Le trancianti affermazioni contenute nell'ordinanza del Gip (fidatosi delle iniziali risultanze investigative) verranno confermate e rincarate dalla Cassazione nella sentenza di rigetto del 1° aprile 2008 (16409/08), in cui si giungerà ad evidenziare come il quadro indiziario fosse sorretto proprio dall'impronta di scarpa ascrivibile al Sollecito!!

A pagina 4 delle motivazioni della decisione cautelare della Suprema Corte, si legge quanto segue: ***“non significativo è, poi, il fatto, di per sé costituente elemento neutro, che sulla scena del delitto non siano state repertate tracce organiche riferibili al Sollecito, cui viene, comunque, attribuita l'impronta di una scarpa «Nike» ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con le calzature indossate dall'indagato all'atto del fermo. Pur avendo la stessa ordinanza impugnata escluso, allo stato, la certezza dell'identificazione, costituisce, tuttavia, dato certo che l'impronta in parola è stata impressa su materiale ematico rinvenuto nella stanza della Kercher da una scarpa del tipo e delle dimensioni di quelle possedute dal ricorrente, mentre è da escludere che essa potesse provenire da una scarpa del Guede, il quale indossa calzature n. 45 e, dunque, di dimensioni notevolmente maggiori”***.

Ebbene, nessuno di questi elementi troverà in seguito alcuna conferma, anzi andrà

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

incontro alla più secca smentita, allorquando gli stessi consulenti del PM (dott. Lorenzo Rinaldi e isp. Pietro Boemia), nell’elaborato depositato il 9 aprile 2008, giungeranno ad escludere qualsiasi collegamento tra l’impronta di scarpa fotografata nella stanza dell’omicidio (Rep. 5°) e quella prodotta dalle calzature Nike modello Air Force1, misura 9, sequestrate a Raffaele Sollecito.

Va soltanto precisato che – a fronte della categorica affermazione dell’allora indagato di non essere mai entrato all’interno della stanza di Meredith Kercher – questa difesa aveva, sin da subito, sollecitato (per due volte, ma inutilmente) un approfondimento peritale (incidente probatorio), volto a dissipare, nel contraddittorio tra le parti, ad opera di un soggetto “terzo” ed “imparziale”, ogni dubbio sulla paternità dell’orma di scarpa.

La richiesta istruttoria venne ritenuta superflua, in base agli accertamenti della Polizia.

Soltanto nel giugno 2008, con il deposito di tutti gli atti di indagine, a seguito dell’avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, si comprese quanto utile sarebbe stato l’accertamento invocato dai difensori del Sollecito.

Finalmente, le indagini avevano portato l’Accusa alle medesime conclusioni della difesa (incompatibilità tra le scarpe del Sollecito e l’orma rinvenuta sul luogo del delitto).

Di contro, quell’impronta insanguinata – come molte altre rinvenute sul luogo del delitto – presentavano forti analogie con scarpa Nike modello Outbreak2 misura 11 di Rudy Guede (la cui scatola vuota è stata sequestrata in data 19 novembre 2007, presso la sua abitazione).

In breve: quell’unica orma di scarpa rinvenuta nella stanza di Meredith, inizialmente attribuita a Sollecito, si scoprì che apparteneva proprio a Guede!

I risultati dei consulenti del P.M. furono confermati, dopo appena 1 mese dal deposito dell’elaborato, dallo stesso Guede in sede di dichiarazioni rese al PM in data 15 maggio 2008. Dopo aver più volte affermato, nel corso dei lunghi e dettagliati interrogatori precedenti, con assoluta certezza e pervicacia che il giorno del fatto indossava scarpe “Adidas”, **Guede ammise che l’impronta insanguinata rinvenuta in camera di Meredith era certamente sua**, posto che quella sera indossava un paio di scarpe Nike di cui si era poi liberato una volta giunto in Germania, gettandole in un cassonetto.

B-2) IL CONCORSO NEL REATO DEDOTTO DA TRACCE INESISTENTI

Ad ulteriore riprova della tendenza alla riemersione dei vecchi errori, la sentenza della Cassazione contro Rudi Guede del 16 dicembre 2010 (7195/11), nel giustificare la teoria del concorso è giunta ad affermare (dopo aver assurdamente sostenuto, a pag. 4, che l'arma del delitto fosse un coltello "a serramanico" sul quale sarebbe stato reperito il sangue di Meredith!) che furono ritrovate "*tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith, non riconducibili al Guede, [che] hanno convinto i giudici di appello del concorso di più persone nella azione*" (pag. 21 sent. cit.).

Nulla di più infondato.

Non esistono, infatti, sulla scena del delitto – ossia nella stanza dell'omicidio – tracce diverse da quelle di Guede, al quale appartengono anche le impronte insanguinate nel corridoio.

Ebbene, una citazione così erronea in una sentenza della Suprema Corte – anche se resa nell'ambito di un procedimento definito con rito abbreviato – dovrebbe far molto riflettere.

Gli unici dubbi potevano semmai concernere l'orma ritrovata sul tappetino nel bagno o le discusse tracce esaltate dal luminol (rinvenute nella stanza Romanelli, della Knox e nel corridoio), ma non nella stanza del delitto (cfr. pag. 45 sent. app. Guede).

Peraltro, anche questi ultimi elementi (demoliti dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia nella sentenza di assoluzione del 3 ottobre 2011), hanno mostrato la loro più completa fallacia.

In primo luogo, già la consulenza del Prof. Vinci aveva permesso di dimostrare che quell'orma di piede nudo sul tappetino del **bagno** non potesse essere di Raffaele, a causa di una particolarità morfologica del piede dell'imputato (l'inesistente appoggio della falange distale del primo dito), nonché per la diversa conformazione dell'alluce (cfr. pagg. 93-98 sent. assoluzione).

Quanto alle presunte tracce esaltate al luminol – impronte di piede nudo di Amanda (repertate in altre stanze o nel corridoio) – se ne doveva escludere qualsiasi rilevanza, atteso che la quantità di DNA era troppo bassa (*low copy number*). Inoltre, si era di fronte ad una probabile contaminazione, tenendo conto che il luminol reagisce a determinati detergenti.

Peraltro, il convincimento che tali impronte fossero state apposte con materiale ematico era smentito dalla insormontabile argomentazione secondo cui **la diagnosi generica di sangue aveva dato esito negativo**; dunque, quelle tracce potevano essere state lasciate in precedenza

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

dalle stesse ragazze che abitavano la casa (cfr. pagg. 101-102-103 sent. assoluzione).

In conclusione, non è possibile in alcun modo affidarsi alle presunte certezze espresse nell'ambito del giudicato a carico di Guede, poiché smentite dagli esiti degli accertamenti esistenti agli atti.

B-3) LA PRESUNTA RIPULITURA DELLE SUOLE E LA DATAZIONE DELL'ACQUISTO DEI FLACONI DI VARECHINA

Per completare il quadro degli errori su tale punto, è indispensabile aggiungere come, sempre con riferimento alla presunta orma di scarpa, in sede cautelare – a fronte dell'esito negativo dell'analisi genetica sulle suole del Sollecito – **si arrivò persino a supporre una attività di ripulitura delle calzature**, probabilmente mediante varechina, da parte dell'indagato (tale congettura venne fatta propria dal Tribunale del Riesame, il quale ipotizzò dei “frenetici lavaggi”).

Le indagini successive dimostreranno che sulle suole non vi era affatto la presenza di quel detergente e che i due flaconi reperiti (notoriamente di comune uso nelle abitazioni), **non furono acquistati dall'imputato** in concomitanza dell'omicidio, bensì comperati ed utilizzati dalla precedente domestica del Sollecito (Chiriboga Ana Marina), che sino al settembre del 2007 aveva svolto i lavori domestici presso l'abitazione del giovane.

C) Sulla pretesa compatibilità tra l'arma del delitto ed il coltellino a serramanico sequestrato al Sollecito in data 6 novembre 2007

Il medesimo Gip, dopo aver fatto leva sull'orma di scarpa, erroneamente attribuita al Sollecito, pose tale dato in relazione ad un'altra circostanza presuntivamente atta a corroborare il quadro di gravità indiziaria nell'ordinanza cautelare: *“Questo dato oggettivo (l'orma di scarpa n.d.r.) non può che rappresentare i gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollecito Raffaele in ordine ai fatti di cui al presente processo, tanto più quando ... tale dato si combina con il rinvenimento indosso allo stesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5 definito dal CT medico del P.M. compatibile con la possibile arma del delitto”*.

Anche tale apprezzamento si rivelerà frutto dell'ennesima svista.

Infatti, i periti nominati dal Gip in sede di incidente probatorio (Proff. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile) affermeranno – ribadendo poi la circostanza nel corso della loro deposizione dibattimentale – la assoluta incompatibilità delle ferite inferte sul corpo di Meredith con entrambi i coltellini a serramanico sequestrati al Raffaele Sollecito, per una ragione insuperabile e dirimente: l'arma che ebbe a provocare le lesioni da punta e taglio al collo di Meredith Kercher era monotagliante, mentre i coltellini a serramanico del Sollecito erano entrambi bitaglianti.

Ma c'è di più.

A dimostrazione della estraneità del Sollecito e a riprova del fatto che la sua giovanile passione per i coltellini non potesse essere presa a preteso per cucirgli addosso una maschera da criminale, è sufficiente andare a richiamare gli esiti della Relazione Tecnica della Polizia Scientifica, a proposito dei Reperti nn. 33 e 35.

Si tratta di due coltelli a serramanico, uno di colore nero (marca CRKT) e un altro con manico nero riportante la scritta “Spaiderco d'elica”, oggetti riferibili al Sollecito in seguito a sequestri della Squadra Mobile.

Come può leggersi alle pagine 71 e 76 della Relazione della Scientifica **non fu mai trovata alcuna traccia genetica della vittima**.

Ma con grandissimo stupore (e profonda preoccupazione per i numerosi errori dovuti a letture errate dei documenti), scorrendo la sentenza della Cassazione “Guede” del 16 dicembre 2010 (7195/11), emerge qualcosa di davvero surreale.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Quella sentenza, infatti, nell’elencare le tracce non ascrivibili al Guede, ma attribuibili al Sollecito e alla Knox aveva indicato un coltello a “serramanico” sul quale sarebbe stato rinvenuto il DNA della Kercher!

Si legga il seguente passo di pag. 4 della decisione citata: *“in casa di Sollecito, veniva rinvenuto un coltello a serramanico con tracce, nel manico del DNA rapportabile alla Kercher e sulla lama tracce di materiale biologico ascrivibili alla Kercher...”*.

Errore poi ribadito a pagina 21 della motivazione.

Non servono ulteriori parole per stigmatizzare l’erroneità dell’assunto.

D) L’errore sul blog di Raffaele Sollecito

Altro elemento che, nel corso delle indagini preliminari, venne posto a carico di Raffaele Sollecito, fu quello relativo al contenuto di un articolo, scritto dal giovane e pubblicato nel suo *blog*, dal titolo *“Tutto cambia”*.

Nell’ordinanza applicativa della misura cautelare del 9 novembre 2007, il Gip richiamava, infatti, alcune frasi riportate nel *blog*, attribuendo ad esse un valore euristico: *“Sollecito Raffaele, annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora emozioni forti, come si trova scritto sul suo blog sotto la data 13 ottobre 2007 ...”* (pag. 15). In buona sostanza il Giudice, nel motivare la citata ordinanza, faceva riferimento proprio a questo desiderio di “emozioni forti” che il Sollecito avrebbe manifestato pochi giorni prima dell’omicidio.

Senza voler per il momento disquisire sul significato delle “emozioni forti”, è di capitale importanza evidenziare come la conclusione del G.I.P. fosse basata su un dato fallace.

Ed infatti, Raffaele non scrisse affatto quel *blog* pochi giorni prima dell’omicidio, bensì **addirittura un anno prima**, ossia il 13 ottobre 2006, come successivamente emerso.

Non solo.

Vi era stato anche un travisamento del contenuto di quello scritto.

A tale riguardo, è utile ricordare il particolare momento storico in cui venne scritto il *blog* e il senso delle affermazioni in esso contenute.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Dal settembre 2005 al settembre 2006, Raffaele Sollecito frù di una borsa di studio (“*Erasmus*”), che gli permise di frequentare un corso di studi afferente alla sua Facoltà in Germania, a Monaco di Baviera.

Quel periodo costituì per il giovane un’esperienza importante ed indimenticabile: era la prima volta che si recava all’estero, lontano dagli amati genitori. I nuovi compagni di Università, i nuovi amici, il diverso piano di studi, la nuova casa diedero a Raffaele Sollecito l’impressione di essere fuori dalla vita reale, e quella fu per lui “un’emozione forte” – ma certamente positiva – che si augurava, una volta tornato in Italia, di poter vivere ancora, magari con una nuova borsa di studio.

E) L’errore sull’orario delle chiamate al “112”

La mattina del 2 novembre 2007, secondo l’Accusa, Sollecito avrebbe sì avvisato i Carabinieri (al 112) in merito al furto e all’effrazione, ma solo in seguito all’arrivo in loco della Polizia Postale che, autonomamente, si era recata in via della Pergola a seguito del rinvenimento dei cellulari da parte della sig.ra Lana. In sostanza, Sollecito avrebbe effettuato la telefonata al “112” per dare l’allarme solo dopo l’arrivo in via della Pergola della Polizia Postale, perché colto “con le mani nel sacco”.

Niente di più inesatto.

L’errore fu, tuttavia, recepito nell’ordinanza cautelare del 9 settembre 2007, ove si legge che ***“a differenza di quanto dai medesimi affermato agli agenti della Polizia Postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi avevano già chiamato il 112 per avere l’intervento dei Carabinieri, pensando di aver subito un furto; infatti, da opportuni accertamenti è emerso che il personale della Polizia postale era giunto sul posto alle ore 12:35, mentre le chiamate al 112 risultano essere state fatte alle ore 12:51 e alle ore 12:54 (vedi nota della Polizia postale del 6 novembre 2007); circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall’abitazione dove era stato perpetrato l’omicidio e per giustificare la loro presenza su posto”*** (pag. 6 ord. caut.).

Questa difesa, nel corso del processo di primo grado, ha fornito prova certa ed incontrovertibile

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

circa il fatto che i due giovani non avevano affatto mentito, in quanto effettivamente la chiamata al “112” era stata effettuata prima dell’arrivo della Polizia Postale⁷.

La Corte di prime cure ha, infine, preso atto della fondatezza della ricostruzione difensiva, liquidando però l’argomento in modo succinto (“... *Polizia Postale (che si ritiene, secondo quanto sostenuto dalle difese degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefono’ al 112 e questo non foss’altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice nulla di quelle che le avevano precedute, alle 12,40 e alle 12,50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti*”) pag. 80 – 81 sent.) e, soprattutto, senza far seguire le dovute conseguenze in ordine alla insussistenza della simulazione.

Perché mai, infatti, due giovani innamorati, che stavano vivendo una esperienza sentimentale così forte, avrebbero dovuto mai architettare un piano così mostruoso?

Anche sul piano razionale, la tesi dell’Accusa non reggeva affatto, specie tenendosi conto della giovane età e dell’indole di questi due ragazzi.

E per quale ragione, poi, i presunti assassini, dopo aver commesso il crimine e cercato di eliminare le proprie tracce, si sarebbero dovuti far trovare sul luogo del delitto allertando essi stessi, per primi, le Forze dell’Ordine?

F) L’erronea valutazione della personalità di Raffaele Sollecito

Nel corso delle indagini, per dare peso ad un movente piuttosto fantasioso, si è cercato di dipingere Raffaele Sollecito come un soggetto amorale alla ricerca di “emozioni forti”, dedito all’uso di stupefacenti e alla visione di film pornografici, quindi particolarmente disinibito sessualmente; persino un violento, dato che aveva dei coltellini a serramanico.

Nel corso del processo, specie durante le indagini preliminari, anche i *media* hanno insufflato sospetti e malignità di ogni tipo sul conto di Raffaele: teoremi affrettati che hanno infine trovato secca smentita.

Nell’ottica accusatoria, tutto ciò avrebbe consentito di trovare un presunto collante tra le pretese consuetudini di vita di Raffaele e le circostanze in cui era avvenuto il delitto.

⁷ L’Isp. Battistelli, sentito all’udienza del 6/2/09, ha affermato di essere arrivato in via della Pergola alle ore

In realtà, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di dissolvere le suggestioni dell'Accusa, facendo emergere il profilo di un ragazzo dall'indole semplice, un giovane garbato e riservato, come da tutti i testimoni pacificamente rilevato.

A detta di tutti, infatti, Raffaele era mite, tranquillo, timido ed educato.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti numerosi testimoni, i quali hanno unanimemente descritto simili caratteristiche umane⁸.

In ordine al rapporto con le ragazze, i vari testimoni hanno riferito di un approccio

12:36. Le telefonate che Raffaele Sollecito effettuò al 112 sono due: alle ore 12:51 e 12:54.

⁸ Si riportano le deposizioni rese da diversi testi sulla personalità pacifica di Raffaele e sulla sua serietà.

Quintavalle: “ .. era un ragazzo serissimo, educatissimo , ... non dava confidenza “ (pag. 69, trascr. ud. 21.03.09).

Tavarnese: “ E' un ragazzo mite ... “ (pag. 137 trascr. ud. 27.03.09).

Fazio: “Era una persona tranquillissima, normale” (pag. 149 trascr. ud. 27.03.09).

Galizia (Comandante della Stazione Carabinieri di Giovinazzo): “D: C'è stata una certa frequentazione tra la sua famiglia, di lei, con Raffaele Sollecito?” R: “ A livello di famiglia no, so che i ragazzi si frequentavano” D: “Ragazzi significa i suoi figli?” R: “Sì, certamente anche i miei figli” ...”Mia figlia aveva un rapporto di amicizia” (pgg. 165-166, trascr. ud. 27.03.09).

Lumumba: “A me Raffaele mi ha dato l'impressione che viene da una buona famiglia...intendo dire una buona educazione, mi dava l'impressione di una persona con la buona educazione...si perché entra, saluta, e poi non è agitato, fa un sorriso e poi è tranquillo, così, e poi si alza e se ne va... D: ...è una persona che si differenziava rispetto agli altri... avventori del pub? R: sì...poi ha preso una buona educazione.” (pp. 172-173 trascr. ud. 03.04.09).

Giobbi: “Devo dire che Raffaele Sollecito è stato secondo me, ha avuto un comportamento assolutamente signorile” (pag. 191, trascr. ud. 29.05.09).

Boccali: “D: ci sono state mai lamentele per schiamazzi? R: mai... D: Quindi una persona educata e tranquilla R: sempre, sì” (pag. 47, trascr. ud. 23.06.09).

Chiriboga: “D: ...Ah, un'ultima cosa in ordine a Raffaele. Come si comportava con lei Raffaele Sollecito? Era persona gentile? La pagava sempre regolarmente? Era una persona con lei cortese? R: Con me è stato molto gentile. D: La pagava sempre regolarmente? R: Sempre, sì. Se non aveva, andava a cambiarli e me li dava, molto gentile. D: Come la trattava? Bene, male? R: Benissimo. D: La rimproverava mai? R: No, scherza!” (pagg. 61-62, trascr. ud. 26.06.09).

De Martino: “D: ci può dire che ragazzo era, cioè se era un ragazzo violento, un ragazzo iroso, irascibile, litigioso, che tipo di ragazzo? R: Raffaele è un **bravissimo ragazzo, non ho mai assistito a nessun atto d'ira o qualsiasi forma che si possa avvicinare a tale, molto disponibile, generoso, tranquillo... D: Timido? R: Timido anche...**” (pag. 7, trascr. ud. 04.07.09).

Binetti: “... **Quello che me lo fa ricordare con più piacere sicuramente è la sua pacatezza, il suo senso dell'amicizia. Insomma, i valori che comunque me lo fanno apprezzare. D: Quindi lei può escludere che ci siano mai stati atteggiamenti violenti... R: Assolutamente**” (pag. 24-25 ud. 04.07.09).

De Candia: “D: ... Ci può descrivere un po' il comportamento di Raffaele... che carattere ha? Come si comporta? R: **Ha un carattere tranquillissimo. Io non l'ho mai visto arrabbiarsi... alterarsi. È sempre stato un ragazzo molto pacifico, molto tranquillo, molto disponibile, sempre pronto, lui aveva la macchina, a dare un passaggio se serviva**” (pag. 42, trascr. ud. 04.07.09).

Cirillo: “**un ragazzo sicuramente molto buono, gentile, un ragazzo che aveva sani.. ha sani principi, un ragazzo studioso che si alzava la mattina presto e ci spronava anche a studiare... ecco, lui diciamo era quello fuori dal coro, nel senso che lui riusciva a dire le stesse cose che una persona dice urlando tranquillamente, quindi una persona riservata, tranquilla, una persona normale, sicuramente normale.**” (pagg. 59-60 trascr. ud. 04.07.09).

Traverso: “D: è un ragazzo pacifico? R: Sicuramente... il fatto che io sia amico con Raffaele anche tenendo una distanza di mille chilometri significa che c'è qualcosa che ci lega... siamo persone sensibili, almeno parlo per me e per lui” (pp. 76-77ud. 04.07.09).

assolutamente inesperto, delicato e romantico⁹.

Tutto ciò non faceva altro che contraddire il movente sessuale dell'omicidio. A quanto detto si deve aggiungere l'assoluta incompatibilità del movente con la situazione particolare che vivevano in quei giorni Sollecito e la Knox: i due avevano appena iniziato una storia sentimentale, in quel momento, particolarmente "appagante" e "totalizzante".

Nell'incessante ricerca di elementi di sospetto a carico di Sollecito è stato enfatizzato persino lo sporadico uso di hashish¹⁰ (che, a detta dei testi, gli procurava solo effetti soporiferi).

⁹ De Martino: "D: Senta... lei sa quale tipo di rapporto Raffaele aveva con le ragazze in genere, come si avvicinava, se era disinvolto o piuttosto invece timido? R: Lui è sempre un romanticone...molto timido...io lo definirei abbastanza romantico, che pensa comunque a una storia d'amore, ci crede ecco..." (pag. 7, trascr. ud. 04.07.09).

Binetti: "D: Ci sa riferire qual è il rapporto di Raffaele con le ragazze? R: ... è sempre stato un po' timido, un po' introverso, cioè non era... io spesso ho sentito in tv che lo descrivono come uno sciupafemmine. Invece, al contrario, era un ragazzo molto timido, molto introverso, che per fare il primo passo ci voleva un po', magari la ragazza doveva fargli capire un interesse specifico". (pag. 29 trascr. ud. 4.7.09).

De Candia: "D: Il rapporto di Raffaele con le ragazze? ne è a conoscenza? R: Sì, certo. È un rapporto molto tranquillo, l'ho visto sempre molto pacato con le ragazze, molto disponibile, se usciva con qualche ragazza non le ha mai fatto mancare niente. Molto tranquillo. D: Le raccontava qualcosa? R: Sì... come si fa tra amici, dopo che si è uscito con una ragazza, come è passata la serata, ma... cioè, poteva andare a mangiare niente di più". (pag. 43 trascr. ud. 4.7.09).

Cirillo: "... Lui mi ha detto che non aveva mai avuto rapporti sessuali..." (pag. 62, trascr. ud. 4.7.09).

Traverso: "D: E il rapporto che... aveva con le ragazze...? R: Era abbastanza timido.. aveva delle difficoltà ad esternare i suoi sentimenti... D: Rispetto alle ragazze...era una persona che amava le avventure facili oppure... ci andava particolarmente cauto in generale con le ragazze? R: Con i piedi di piombo è un eufemismo... aveva una tonnellata in un piede ed una in un altro piede...andava molto cauto". (pp.77-78, trascr. ud. 4.7.09).

¹⁰ A tal proposito:

De Martino: "D:... Possiamo dire che Raffaele Sollecito era un abituale consumatore di hashisc? R: no, assolutamente...quando capitava che c'era si fumava, ma in maniera molto, molto.. cioè, in maniera sporadica. Non è che si andava a cercare" (pag. 19 trascr. ud. 4.7.09).

Traverso: "D: ... Vi è capitato di fare uso di sostanze stupefacenti... con quale frequenza? R: Una frequenza sporadica... D: ... facevate un uso un po' di gruppo di questa sostanza? R: sì sì stavamo insieme, un uso collettivo diciamo". (pag. 79 trascr. ud. 4.7.09).

Tavarnese: "D: ... è a conoscenza del fatto che potesse fare uso di sostanze stupefacenti Raffaele? R: Abbiamo avuto dei sospetti sull'uso di cannabis però non abbiamo mai avuto riscontri. D: Sono stati fatti controlli? R: sì... e non abbiamo mai avuto riscontro". (pp. 133-134 trascr. ud. 27.03.09).

Gli effetti della cannabis su Raffaele:

De Martino: "A volte ci si addormentava anche. Quindi erano effetti molti sedativi, ecco, tranquillizzanti. D: Scusi, se può concludere però la risposta, quindi a volte ci si addormentava anche? R: Altre volte si rimaneva in dormiveglia".(pag. 19 trac. ud. 4.7.09).

Binetti: "D: Che effetti aveva su di voi? R: Effetti tipo sonnifero, qualcosa che comunque ti assopisce. Infatti a volte... ci scherzavamo anche perché, quando è successo, si è addormentato praticamente. D: Cioè...aveva un effetto un po' diverso su di lui rispetto a voi? Vi addormentavate? R: ...era diverso nel senso che si addormentava più facilmente." (pp. 32-33 trascr. ud. 4.7.09).

Traverso: "D: Lei ci può dire qual'era l'effetto che la sostanza faceva a Raffaele Sollecito? R: L'effetto... era un po' quello che faceva a tutti quanti quelli che ne fanno uso.... Diciamo un senso di rilassatezza, ecco. D: Quindi tranquillizzante, tipo un sedativo giusto? R: Sì D: Ma, quando usava questa sostanza stupefacente, lei ha mai notato se lo stesso fosse violento, litigioso...? R: Assolutamente, era ancora più pacifico di quanto è normalmente Raffaele" (pp. 75-76 trascr. ud. 4.7.09).

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A tal proposito, non può non richiamarsi l'attenzione sulla deposizione del consulente Prof. Tagliatela, il quale ha scientificamente affrontato la problematica degli effetti dei cannabinoidi sui comportamenti dell'assuntore concludendo che, “... *le reazioni alle sostanze stupefacenti sono spesso condizionate da un comportamento soggettivo, ci sono degli aspetti della reazione psicotropa che sono chiaramente soggettive in quanto dipendono dal contesto, dall'attesa, dall'aspettativa che uno ha relativamente alla droga, da con chi la si consuma. Detto questo mi sembra che sia plausibile la possibilità che una persona si addormenti, soprattutto, ripeto, assumendo gli effetti sul sonno che abbiamo prima delineato, perché c'è un accorciamento dei tempi di addormentamento per cui che una persona magari dopo ha una fase iniziale di stimolazione spesso associata ad ilarità, rilassamento ci si diverte insieme, poi dopo si vada a finire in un sonno profondo. Insomma questo non è infrequente*” (pag. 205, trasc. ud. 17.07.09).

Ben differente è di contro, l'effetto di altre sostanze stupefacenti: si pensi, ad esempio, alla cocaina (mai usata da Raffaele) che annulla qualsiasi freno inibitore e che determina, nell'assuntore, uno stato di eccitazione che potrebbe portare a violenza gratuita.

Ma, come detto, non v'è agli atti alcun elemento che dimostri l'uso da parte di Raffaele di una simile droga.

Ed ancora, nell'impossibilità di attingere elementi d'accusa dal suo limpido passato, si è tentato di contestare la personalità mite di Sollecito producendo una foto che avrebbe dovuto avvalorare presunte tendenze alla violenza.

Si tratta di una delle pagine più sorprendenti del processo: è stata, cioè, prodotta una foto goliardica, scattata dagli amici del collegio Onasi¹¹, che ritraeva il ragazzo interamente coperto da carta con in mano una mannaia (immagine pubblicata sulle riviste e i quotidiani di tutto il mondo).

Teniamo a sottolineare questa circostanza per evidenziare la natura delle prove portate nel processo.

¹¹ Cirillo: “...**La foto glie l'ho fatta io e così l'ho ridotto io, perché stavamo scherzando.** Erano i primi tempi di collegio e noi scherzavamo. Una sera, non so, c'era la carta igienica, cominciammo ad arrotolare pian piano e poi l'abbiamo ricoperto. Poi avevamo questa mannaia di plastica, non mi ricordo di chi era, gliela mettemmo in mano e gli facemmo le foto...” (pp. 69-70, trasc. ud. 04.07.09); Tavarnese: “**una foto goliardica, ho riconosciuto la camera del collegio...puramente goliardica...l'ho vista su internet e ho riconosciuto comunque il collegio, popi sul blog di Raffaele vidi alcune altre foto del collegio ma sempre molto goliardiche**” (p. 138 trasc. ud. 27.03.09).

Sempre nel tentativo di enfatizzare dati irrilevanti, si è tentato di valorizzare una passione per i coltellini coltivata da Sollecito, allorquando, ancora ragazzino, aveva preso l'abitudine di intagliare gli alberi.

Anche volendo tralasciare l'assoluta inconsistenza di un simile elemento d'accusa, ricordiamo che si trattava, comunque, di un vezzo che nulla aveva a che vedere con presunti atti di violenza¹².

Si aggiunga che tutte le approfondite indagini genetiche sui coltellini sequestrati all'imputato hanno sempre dato esito negativo, posto che in nessuno dei due reperti è mai stato trovato DNA della vittima (cfr. Relazione genetica forense polizia scientifica, reperti nn. 33 e 35).

Peraltro, come anticipato, è stata esclusa dai periti nominati dal G.I.P., Prof. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile, una qualsiasi compatibilità tra i due coltellini e le lesioni riscontrate sul corpo di Meredith Kercher.

Del tutto pretestuoso è, poi, il richiamo alla visione di film ad alto contenuto erotico; lo stesso è a dirsi a proposito della lettura di giornalotti violenti.

In realtà, nel corso dell'istruttoria, si è accertato che Sollecito avrebbe visto un solo film (cfr. dichiarazioni Tavarnese) nel periodo di frequenza del Collegio Onaosi: visione, peraltro, motivata da semplice curiosità giovanile¹³.

¹² De Martino: “ ... *la maggior parte della funzionale era semplicemente ornamentale perché, per quanto mi ricordo, l'ho visto tagliare una mela una volta e nient'altro... ce l'aveva sempre attaccato quindi secondo me anche lui stesso si dimenticava che ce l'aveva*” (pp. 8-9 trascr. ud. 04.07.09);

Binetti: “...era veramente tipo una collana... era un oggetto che lui indossava, infatti aveva una clip che, inserendolo nella tasca fuoriusciva e questa clip era tipo cromata oppure argentata e quindi l'abbinava rispetto ai colori con cui si vestiva. D: Lei non sa per quale motivo ha iniziato questa abitudine? R: no, io sapevo che, quando era più piccolo, usava incidere gli alberi con il coltello...” (p. 27 trascr. ud. 04.07.09);

De Candia: “... onestamente gliel'ho visto aperto... in tanto tempo l'ho visto aperto due-tre volte e delle due-tre volte l'ho visto tagliare il panino o intagliare un albero...” (p. 47 trascr. ud. 04.07.09).

¹³ “D: Ma c'erano anche altri film che lui vedeva? R: no, poi si è fermato soltanto a questo evento e quindi noi abbiamo dato carattere di causalità, estemporaneità, cioè l'abbiamo legato più che altro alla curiosità” p. 131; “D: Scusi tanto. Ho chiesto prima e lei mi ha detto che erano film al plurale. R: sì, ma era un film.”; p. 140, “D: ... le è stato riferito da qualche altro educatore che passando ha trovato questa? R: ...no... perché si è trattato di un'unica copia che noi abbiamo trovato... e non abbiamo, ripeto, da una serie di controlli poi effettuato in assenza di Raffaele trovato alcunché...” (p. 142; trascr. ud. 27.03.09).

G) La mancata valorizzazione dell'assenza di pregressi rapporti di frequentazione tra Sollecito e Guede

La difesa di Raffaele Sollecito ha già posto in evidenza, all'interno dell'atto di appello, la radicale insensatezza della ricostruzione operata nella condanna di primo grado.

Ebbene, in quella decisione si era finito per individuare il presunto movente omicidiario (di natura erotico-sessuale) facendosi leva su una iniziale “scelta di male” di Rudi Guede, al cui programma delittuoso avrebbero spontaneamente aderito i due fidanzatini: un ragionamento, si badi, che non trovava alcun fondamento probatorio e/o razionale nel materiale presente in atti.

Si richiama, al riguardo, il passo di interesse difensivo: “... anche a ritenere, e pare l'ipotesi più probabile, che Rudi decise da solo di entrare nella stanza di Meredith, **la reazione ed il rifiuto della ragazza dovettero essere sentiti da Amanda e Raffaele** (la stanza di Amanda si trovava vicinissima a quella di Meredith) **i quali, anzi, ne dovettero essere disturbati ed intervennero, per quanto la successione degli eventi ed il loro epilogo evidenziano, spalleggiando Rudi che avevano fatto entrare in casa e diventarono anche loro insieme a Rudi, gli aggressori di Meredith, i suoi uccisori**” (p. 392 sentenza).

Si legga ancora un ulteriore brano della decisione di primo grado: “Perché, poi, due giovani, fortemente interessati l'uno all'altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinarono a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell'esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata” (p. 392 sentenza).

Ebbene, come può agevolmente notarsi, neppure il provvedimento di condanna riusciva a spiegare perché mai due giovani, da poco fidanzati (Raffaele era alle prime armi in fatto di relazioni amorose), avrebbero dovuto farsi trascinare in una simile, raccapricciante, esperienza criminale.

A maggior ragione, non si spiegava per quale ragione l'avrebbe dovuto fare Raffaele, che non aveva avuto in precedenza alcun rapporto di frequentazione con Rudi Guede!

La domanda, ancor oggi, è: perché mai Raffaele avrebbe dovuto aiutare uno sconosciuto nella realizzazione di uno stupro?

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Si noti che nessun testimone ha mai avvalorato l'esistenza di una pregressa conoscenza tra Guede e Sollecito.

Tra i due non vi erano mai stati contatti di alcun genere (tantomeno se ne è trovata traccia sui rispettivi cellulari o *computer*), il che è dimostrato dal fatto che i due frequentavano luoghi e persone diverse.

Un fatto, questo, che ovviamente induce a ritenere altamente improbabile l'ipotesi di un omicidio in concorso tra i due.

Eppure, un dato che oggi appare del tutto pacifico e scontato (l'assenza di frequentazioni tra Sollecito e Guede), è stato riconosciuto soltanto dopo un lungo dibattito in cui non sono mancati testi inattendibili o mediatici.

Si pensi al teste Hekuran **Kokomani**.

La Pubblica Accusa, al fine di dimostrare che i Raffaele e Rudi si conoscessero, prese inizialmente in serissima considerazione la testimonianza di Kokomani (pomposamente definito dai mezzi di informazione, nella fase delle indagini, come il "supertestimone").

Il teste, presentatosi spontaneamente agli inquirenti dopo più di 2 mesi dai fatti, raccontò una storia palesemente incredibile, sostenendo di aver notato, la sera dell'omicidio o quella precedente, Raffaele Sollecito insieme ad Amanda Knox e Rudi Guede nei pressi della villetta di via della Pergola.

Inattendibilità che fu riconosciuta persino in primo grado: *"Ancora più gravi sono risultate le incongruenze della dichiarazione del Kokomani. Basti pensare al sacco nero che poi si rivela essere due persone ed al lancio di olive e del telefonino col quale sarebbero anche state effettuate delle riprese video ad altri successivamente mostrate e, ancora, l'epoca nella quale avrebbe visto Amanda, epoca precedente il suo stesso arrivo in Italia e la menzione di uno zio di Amanda della cui esistenza nessuno ha saputo fornire conferma"*, pag. 387 sent.).

E lo stesso è a dirsi per un altro teste d'accusa, Fabio **Gioffredi**.

Teste ritenuto inattendibile dalla Corte, che ha finito per ritenere pienamente condivisibile quanto sul punto evidenziato dalla difesa: *"l'attività al computer di Raffaele Sollecito rende poco plausibile l'incontro dello stesso nella fascia oraria indicata dal Gioffredi ed anche il cappotto rosso che Amanda avrebbe indossato nell'occasione, cappotto del quale non si è avuto alcun riscontro, non consente di ritenere attendibile la circostanza riferita dal Gioffredi e secondo la quale lo stesso avrebbe visto Rudy in compagnia di Raffaele, oltre che di Amanda*

e di Meredith” (p. 387 sentenza di primo grado).

H) La testimonianza di Antonio Curatolo e il bisogno di appurare, dal punto di vista scientifico, l'effetto dell'abuso di eroina sulla capacità di ricordare gli accadimenti

La testimonianza del *clochard* Antonio Curatolo (ormai deceduto) ha rappresentato un momento molto singolare di questo processo, e non solo per la sua scelta di vita¹⁴ o per l'abuso di stupefacenti, quanto per la radicale inattendibilità del suo racconto e per le insolite risposte fornite ai Giudici.

Prima di richiamare alla memoria le risposte del teste, sembra opportuno ricordare che Curatolo, *clochard* per scelta, ma anche testimone non occasionale¹⁵, tossicodipendente da anni¹⁶ e con precedenti per droga¹⁷, frequentava Piazza Grimana ubicata appena sopra la villetta di via della Pergola.

E' difficile sintetizzare la deposizione, perché estremamente ondivaga e contraddittoria.

Si tenterà di darle un ordine razionale.

Secondo le prime dichiarazioni rese dal teste, la notte dell'omicidio o quella precedente (su ciò non aveva certezza), intorno alle ore 23:30, Raffaele Sollecito e Amanda Knox si sarebbero trovati nei pressi del campo di basket, limitrofo a Piazza Grimana (e alla villetta del delitto), intenti a parlare tra loro e a guardare verso via della Pergola.

Si noti che Curatolo, nelle sue iniziali dichiarazioni, non fu affatto certo del giorno preciso

¹⁴ V. la testimonianza resa in Corte d'Assise d'Appello in data 26 marzo 2011 Giudice: “*Senta come è che è finito sulla strada? Come è che ha fatto la scelta di vivere per strada? R.: Perche'... io veramente sono un anarchico però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico ... e allora ho scelto questo ... per fare la vita di Cristo ho scelto di fare questo tipo di vita*” (pag. 20).

¹⁵ Già testimone chiave in relazione ad altri due omicidi avvenuti a Perugia. In particolare nel proc. n. 1873/2001 R.G.N.R. Proc. Perugia a carico di Abdrabo Jamil (omicidio Dridi Najla) e proc. n. 1997/99 R.G.N.R. Proc. Perugia a carico di Khamassi Rachid (omicidio Scota Tortoioli Lina).

¹⁶ Cfr. testimonianza resa da Curatolo in Corte d'Assise d'appello, in data 26/3/2011: “*D. Ma faceva anche uso di droga o solo ...? R. No, no io ho fatto sempre uso di droga ... E nel 2007 ? R. sì. D. Che tipo di droga usava? R. Ho usato eroina*”.

¹⁷ Cfr. testimonianza Curatolo resa in data 26/3/11: “*D: Lei ha precedenti penali ? R : sì D. per quali reati? R: Parecchi, parecchi insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici ...*”

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

dell'avvistamento (il 31 ottobre o il 1° novembre); **ciò di cui sosteneva di avere certezza era che i due giovani stazionarono in quel luogo, sino a che gli autobus non partirono dalla piazza per trasportare (come di consuetudine nei giorni di festa o prefestivi) i giovani verso le varie discoteche del circondario perugino.**

Altra circostanza che il testimone ricordava nitidamente era che, quella sera, **vi era molta confusione, c'erano giovani che scherzavano ed urlavano vestiti in maschera** (implicita allusione alla notte di *halloween*, quella tra il 31 e il 1° novembre, ossia **un giorno prima del delitto**, avvenuto tra il 1° e il 2 novembre 2007).

Sentito in dibattimento, il Curatolo specificò di aver visto i giovani stazionare presso il campo da basket sin dalle 21:30 – 22 e allontanarsi, sempre allorquando gli autobus partirono dalla Piazza Grimana, intorno alle 23:30.

Nonostante le incertezze e l'inconsistenza delle dichiarazioni, la sentenza di primo grado trasse il convincimento giudiziale che l'omicidio fosse stato commesso, non prima (come ipotizzato dal GUP), ma più tardi dell'avvistamento del Curatolo, ossia dopo le 23:00.

Tale ultimo dato temporale (importantissimo per collocare l'ora della morte di Meredith Kercher e per valutare l'alibi degli imputati) veniva, dunque, argomentato dai Giudici in base al ricordo del teste (quello secondo cui Amanda e Raffaele non si trovavano più in zona allorquando gli autobus delle discoteche partirono da Piazza Grimana).

Tuttavia, **grazie alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, è stato possibile scoprire che, la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, nessun autobus aveva effettuato il servizio navetta per le discoteche**, facendo così crollare un tassello fondamentale della ricostruzione accusatoria.

Grazie alle nuove testimonianze dei gestori delle discoteche, la deposizione del Curatolo venne categoricamente smentita¹⁸, non essendo le sue dichiarazioni più ancorate ad alcun dato oggettivo, dato che la notte dell'omicidio nessun autobus partì dalla piazza per portare i giovani alla volta delle discoteche.

Non certo dirimente poteva essere il ricordo degli uomini vestiti di bianco, essendo questa

¹⁸ “Sulla base di tali elementi è quindi da ritenere che il Curatolo lasciò la panchina di Piazza Grimana tra le 23 e le 23:30 (allorché poté vedere gli autobus che partono per le discoteche e che il Rosignoli ha appunto indicato in tale fascia oraria) e quando lasciò tale panchina i ragazzi non c'erano più. Pertanto verso le 23 (minuto prima minuto dopo) Amanda Knox e Raffaele Sollecito non erano più in piazza Grimana dove il Curatolo li aveva visti più volte a iniziare dalle 21:30 le 22 di quel 1 novembre” (sent. Corte D'Assise Perugia pag. 73).

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

un'immagine che è stata trasmessa più volte dalle televisioni (trattavasi, dunque, di ricordo inconsciamente appreso attraverso immagini o fotografie in epoca successiva).

Evidenziati gli elementi che contribuiscono a rendere il racconto di Curatolo non databile con adeguata certezza, ve ne sono di ulteriori che meritano altrettanta attenzione.

Ed infatti, codesta difesa – pur evitando di arroccarsi su affermazioni prevenute e trancianti sulla personalità bizzarra di Antonio Curatolo – non può esimersi dal richiamare l'attenzione del Giudice di rinvio sulla necessità di tener conto di quanto detto dal teste in appello: *“io veramente sono un anarchico però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico”*; quanto ai precedenti penali ha precisato di averne *“parecchi, parecchi, insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici”*, tanto da essere (al momento della deposizione) detenuto in carcere per droga, di cui aveva fatto uso anche nel 2007 (eroina), salvo aggiungere: *“tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno”*.

La difesa ritiene che questa affermazione meriti un approfondimento scientifico, giustificato sul punto anche dalle parole della Cassazione, secondo la quale la motivazione della Corte d'Assise d'Appello sulla inattendibilità del Curatolo mancherebbe di completezza. Ciò in quanto sarebbero stati considerati *“dati di personalità, peraltro asseriti senza alcun riscontro di natura scientifica che avesse a dimostrare il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo”* (cfr. pagg. 50 e 51 sent. annullamento).

Il collegio di difesa non intende ovviamente criticare la condizione di *clochard* del Curatolo, né trarre da essa degli argomenti dirimenti.

Si ritiene, invece, utile e decisivo sul piano della valutazione della attendibilità del teste che la Corte si interroghi sui probabili effetti collegati all'abuso di eroina.

Tale indagine, come è noto, risulta particolarmente decisiva allorquando sia in dubbio l'idoneità mentale del teste a rendere testimonianza.

Un'indagine che in questo caso non è affatto fuori luogo, tanto è vero che l'art. 196, comma 2, c.p.p. stabilisce che, *“qualora, al fine di valutare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il Giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”*.

D'altro canto, l'art. 236 c.p.p. consente altresì di acquisire le sentenze e i certificati del casellario giudiziale al fine di valutare la credibilità di un testimone.

Inoltre, il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche

(indipendenti da cause patologiche) dell'imputato, posto dall'art. 220, comma secondo, c.p.p., non si estende anche al teste, la cui deposizione deve essere verificata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare (in tal senso: Cass., Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 37402, Rv. 235034).

Con questo si non vuole ovviamente demandare *tout court* ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone Curatolo (anche perché deceduto), ma segnalare l'assoluta utilità per il Giudice del rinvio di un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche in materia, fermo restando che al Giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite (cfr. Cass., Sez. III, 28 settembre 1995, n. 794, Rv. 204205).

Ebbene, a tale riguardo, **non possono sfuggire le conseguenze** – messe in dubbio dall'Accusa – **derivanti dall'abuso di eroina.**

Come evidenziato nella allegata relazione a firma dello Psicologo Fabrizio Mignacca e della criminologa Immacolata Antonietta Giuliani, Antonio Curatolo – persona che ha affermato di essere senza fissa dimora da svariati anni – si è professato dipendente da sostanze stupefacenti, in particolare da eroina, ripetutamente e per lungo periodo.

Pertanto, a seguito della dipendenza è del tutto verosimile che Curatolo abbia sviluppato una patologia mentale farmaco-indotta, con conseguenti comportamenti sociopatici e deleteri auto ed etero diretti, pregiudicanti la posizione di teste attendibile.

Gli effetti dell'abuso sono noti.

Essi possono essere a breve e a lungo termine.

A breve termine

- Annebbiamento delle funzioni cognitive
- Forte desiderio psicologico della sostanza

Nel lungo termine

- Tendenza cronica alla menzogna
- Perdita di memoria con attività compensativa immaginifica o mancata stratificazione del ricordo
- Introversione
- Depressione

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ovviamente, tali effetti sono di intuitiva rilevanza, se è vero che l'attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto è in relazione al grado di consapevolezza di cui egli ha facoltà.

Tale fragilità del teste, ricollegabile alla necessità impellente e inglobante dell'assunzione ripetuta dello stupefacente, rende oltretutto il soggetto particolarmente debole e strumentalizzabile.

Ciò va posto in relazione anche alla perdita di memoria che viene colmata con contenuti elaborati ed immaginati o sottratti ad altri ricordi che perdono la temporalità. Il soggetto quindi tende a ricostruire la realtà a seconda della necessità e dell'opportunità, mischiando letteralmente contenuti soltanto immaginati a ricordi di diverso tipo.

I) Ulteriori aspetti meritevoli di attenzione: 1) le telefonate scomparse; 2) il danneggiamento dei computer

Nell'ambito di questo procedimento, accanto ad errori umani di valutazione delle prove, ve ne sono di ulteriori che non è possibile allo stato attribuire ad alcun soggetto, per cui – usando un eufemismo – potremmo dire che si tratta di errori di sistema o semplici *bugs*, per usare una terminologia invalsa nel mondo dell'informatica.

I-1) LE TELEFONATE SCOMPARE

Il primo aspetto sul quale conviene concentrarsi concerne una apparente lacuna nell'ambito degli ascolti.

Nel corso del giudizio di primo grado, la Pubblica Accusa aveva chiesto la trascrizione di alcune telefonate intercettate, relative al cellulare di Raffaele Sollecito (nn.° 4 – 13 – 16 Rit. 1206/07) e di Amanda Knox (n. 29 RIT 1205/07).

Nessuna di esse risultò utile a dimostrare alcunché, allo stesso modo delle altre 39.940 telefonate intercettate sulle utenze di tutti i familiari stretti del Sollecito.

Ciò che interessa in questa sede stigmatizzare è, però, un diverso aspetto.

Gli inquirenti, opportunamente, **nell'immediatezza del delitto** avevano provveduto a richiedere l'intercettazione telefonica delle utenze mobili di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Così in data 2 novembre 2007, alle ore 21,15, il P.M. emetteva decreto di intercettazione relativamente all'utenza avente n° 3403574303 intestata ed in uso a Raffaele Sollecito.

Il GIP convalidava in data 3 novembre 2007 alle ore 13:00.

Le operazioni di intercettazione della summenzionata utenza iniziarono in data **3 novembre 2007, alle ore 13:48**, presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica di Perugia (come da verbale di inizio intercettazione) e terminarono il 19 novembre 2007, alle ore 13:48.

Da una verifica delle conversazioni intercettate (di cui al CD consegnato alla difesa – RIT 1206/07) ci si è avveduti che le stesse non sono complete.

Infatti, analizzando il tabulato telefonico già acquisito dalla Pubblica Accusa nel corso delle indagini preliminari, può notarsi che dal giorno 3 novembre, ore 13:48, al 6 novembre 2007 (giorno dell'arresto), l'utenza cellulare in uso al Sollecito effettuò una serie telefonate che non sono state rinvenute nel CD acquisito relativo alle conversazioni intercettate.

In particolare, dal tabulato telefonico risultano delle chiamate e alcuni SMS tra il Sollecito e la Knox a partire dalle ore 14:12 del 3 novembre (allorquando già l'utenza era stata posta sotto controllo), sino alle ore 17:42 del giorno 4, di cui non v'è traccia nel CD.

Mancherebbero all'appello ben 28 chiamate, presenti nel tabulato, effettuate o ricevute dal Sollecito dopo l'orario di inizio delle operazioni di intercettazione (ore 13:48 del 3 novembre): tra queste, ve ne sono numerose con la Knox e con il padre Francesco Sollecito.

E' stata, di contro, registrata una chiamata che il Sollecito effettuò dalla Questura per ordinare una pizza (del n. 3 del Rit. 1206/07) in data 4 novembre, ore 16:30, mentre non sono state registrate le successive 8 telefonate, alcune con la coimputata (telefonate delle ore 17:29, 17:34, 17:42). E' stata poi registrata la telefonata delle ore 10:56 del 5 novembre con la sorella Vanessa e, poi, ancora ve ne sono altre (3 telefonate) non registrate.

Orbene, non v'è dubbio che allorquando viene disposta una intercettazione telefonica, dal momento di inizio delle operazioni, tutte le telefonate debbono essere registrate e ciò anche per permettere all'accusato di esaminare **interamente** gli esiti, onde saggiarne la rilevanza processuale a favore.

Va da sé che le conversazioni, **tutte le conversazioni**, intercorse tra Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, intercorse nell'immediatezza dei fatti, avrebbero potuto costituire un elemento importantissimo per chiarire la vicenda in quanto attestanti, genuinamente, gli stati d'animo, le valutazioni e i ragionamenti di coloro che erano ritenuti i maggiori indiziati.

Purtroppo, però, ciò non è stato possibile in quanto, davvero inspiegabilmente, quelle conversazioni (certamente intervenute come attestato dai tabulati) non apparvero mai nei relativi CD.

I-2) IL DANNEGGIAMENTO DEI COMPUTER

Immediatamente dopo il grave fatto delittuoso vennero sequestrati i *computer* dei protagonisti della vicenda. In particolare, l'Apple modello i.book appartenuto a Meredith Kercher, il Toshiba Satellite M55 di Amanda Knox, l'Asus L3000D ed il Mac Book Pro di proprietà di Raffaele Sollecito.

Non v'è dubbio che importanti dati, sia diretti che di contorno, si sarebbero potuti trarre dall'analisi di tali strumenti informatici.

Purtroppo, la maggior parte dei dati andarono perduti a fronte del fortuito danneggiamento di tre dei quattro apparati (l'unico esente da danni fu il Mac del Sollecito), in seguito al loro sequestro da parte della Polizia Postale.

Il GIP dispose un incidente probatorio al fine di accertare le cause del blocco intervenuto sui computer.

Venne nominato un perito informatico (il dott. Massimo Bernaschi) il quale concluse che effettivamente “...*le schede elettroniche di tutti i tre i dischi risultano danneggiate in maniera tale da renderle totalmente inattive*”; circa le cause di tale danneggiamento, l'esperto non riuscì a fornire risposte certe, ipotizzando uno *shock* elettrico, forse “*determinato da un disallineamento dei pin del disco con quelli del connettore*” oppure da “*un'alimentazione diversa da quella richiesta dalla scheda*”. Chiosando: “*Allo stato attuale non risulta nessuna indicazione di danneggiamento intenzionale*”.

Orbene, quel che è certo è che la perdita di quei dati ha comportato il venir meno di importanti informazioni per il processo.

Tanto più importanti in relazione alla posizione del Sollecito, posto che le valutazioni circa la presenza o meno di interazione umana sul suo *computer*, nell'arco temporale di interesse, si è potuta effettuare solo tenendo in considerazione i dati forniti dall'altro *computer* allo stesso sequestrato (Mac Book Pro – rimasto esente da danneggiamento). Con importanti ricadute in merito alla parzialità dell'analisi.

L) Le erronee conclusioni della Polizia Postale in merito all'analisi del PC di Raffaele Sollecito

Rilevanti errori si possono evidenziare a proposito delle conclusioni della Polizia Postale, per quanto concerne l'analisi dell'unico *computer* di Raffaele non danneggiato (Mac Book Pro).

Tali errori sono, peraltro, alla base della richiesta di rinnovazione richiamata nei motivi nuovi dalla difesa (perizia informatica, finalizzata ad accertare ulteriori interazioni umane in orari prossimi a quello del delitto).

Ed invero, secondo gli inquirenti (circostanza recepita dai Giudici di primo grado) non vi sarebbe stata interazione su quel supporto informatico dalle 21:10 del 1 novembre 2007 alle 5:32 del 2 novembre 2007.

Tali conclusioni appaiono il frutto di evidenti malintesi, già evidenziati nei precedenti atti difensivi (cfr. appello e motivi nuovi presentati in secondo grado), che si richiama per pura comodità della Corte.

Per procedere all'indagine sul computer di Raffaele, la Polizia Postale si era, infatti, servita di un *software*, denominato “Encase”, un prodotto commerciale utilizzato per l'analisi delle tracce informatiche, destinato all'uso professionale ed investigativo.

Nell'eseguire tale operazione venne compiuto dagli inquirenti il primo grave errore: si presero, infatti, in considerazione *unicamente* i dati ricompresi nell'intervallo tra le ore 18:00 del 1° novembre 2007 e le ore 8:00 del 2 novembre 2007, lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organi investigativi *addirittura ampio* in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith.

In realtà, come meglio si illustrerà nel prosieguo, questa scelta si rivelerà inappropriata, essendosi circoscritto il campo di indagine, senza provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente, se è vero che su un *computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente*. Detto ancor più semplicemente, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento le informazioni non rientranti nell'intervallo sopra indicato, ci si è automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare *eventuali cause di*

alterazione o cancellazione delle informazioni medesime, intervenute in momenti successivi al periodo di interesse.

Orbene, sulla scorta delle (sole) risultanze recepite dalla Polizia Postale nell’(esiguo) intervallo oggetto d’investigazione, sarebbe emersa un’interazione umana con il *computer* unicamente in relazione a 2 *files*: una prima volta alle ore 21:10:32 del 1/11/2007; una seconda alle ore 05:32:09 del 2/11/2007. Tra questi 2 periodi, un apparente vuoto.

Senonché, l’analisi del supporto informatico in sequestro non tenne conto del fatto che, nei sistemi operativi Mac OS X (in uso nel computer di Raffaele Sollecito), i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file sono 5:

- *ACCESS*, l’ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo;
- *MODIFY*, l’ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file;
- *CHANGE*, l’ultima modifica non in scrittura;
- *CREATE*, la data di creazione del file;
- *ULTIMA APERTURA*, cioè l’ora in cui il file é stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un “lettore multimediale”.

Si noti che il software *Encase* utilizzato dalla Polizia Postale, rispetto alle 5 date di riferimento degli eventi di ogni *file*, operava utilizzandone solo 3: “CREATE”, “MODIFY” e “ACCESS” (escludendo quindi in partenza la rilevazione di *files* che presentavano modifiche nelle altre due date, ovvero “change” e “ultima apertura”).

Tale “limitazione operativa” risultava di straordinaria rilevanza, determinando la conseguente carenza probatoria costituita dall’asserire con certezza l’assenza di interazione basandosi *esclusivamente sulle date dei files*.

Invero, come hanno dimostrato i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa, le date “*di ultima apertura*” e di “*ultimo accesso*” vengono sovrascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore interazione con un *file*.

Ciò implica che una successiva, anche brevissima/istantanea, interazione con un *file* (quale ad esempio un filmato) provoca l’automatica sovrascrittura, e dunque la cancellazione, delle informazioni precedenti, afferenti il medesimo *file*¹⁹.

¹⁹ Ad esempio, una breve eventuale apertura del film “Amelie” nei giorni successivi al 1 Novembre 2007, avrebbe provocato l’assenza di qualsiasi riscontro di interazione nelle ore dalle 18:00 alle 21:10:32, momento dell’ultimo accesso al *file* “Amelie”.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di *files* modificati nell'orario successivo alle 21:10:32 non poteva e non può assolutamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema.

Ebbene, ad onta dei rappresentati limiti dell'indagine, nella consulenza della Polizia Postale non venne mai evidenziata questa incapacità di provare con certezza l'assenza di interazioni nei periodi in cui la tastiera è stata attiva. Si rafforzava piuttosto, da parte degli Organi inquirenti, questa inspiegabile sicurezza asserendosi che “*nelle ore successive non vi sono state operazioni effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08*”, fornendosi valore di certezza probatoria all'assenza di date di modifica nel periodo indicato. Ciò, pur al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi; attività che da sola avrebbe potuto ampiamente giustificare questa assenza, se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del *computer* un periodo più ampio di quello inizialmente prescelto.

Vi è poi un secondo errore.

La relazione dei consulenti della difesa ha evidenziato come, a fronte dell'esigenza di analizzare le interazioni avvenute, nell'arco temporale dalle 18.00 del 1° Novembre 2007 alle 8:00 del successivo 2 novembre, nel *computer* “Apple” di Raffaele Sollecito, si sarebbe innanzitutto dovuto acquisire ed esaminare un *file* presente nel supporto informatico in sequestro (e denominato “*windowserver.log*”), il quale registra la cronistoria dei periodi in cui tastiera e *mouse* sono disattivati dal salvaschermo e successivamente riattivati da un'interazione dell'utente.

Il cosiddetto “salvaschermo” (o “*screensaver*”) è un dispositivo del *computer* che – come dice la parola – viene attivato (*rectius*: la cui attivazione viene programmata in un dato tempo stabilito dall'utente) al fine di preservare la funzionalità del *monitor* dopo un certo intervallo di inattività del *computer*, cioè quando non si compia alcuna operazione sulla tastiera e sul *mouse*; verrà poi disattivato (quindi lo schermo ritornerà al suo aspetto precedente) anche solo muovendo il *mouse* o digitando sulla tastiera.

Già sulla base di questa elementare premessa, si comprende quanto sarebbe importante sapere se e per quanto tempo il “salvaschermo” del *computer* di Raffaele Sollecito si sia attivato (e di converso quando si sia disattivato) nell'intervallo preso a riferimento dagli inquirenti, cioè tra

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

le 18:00 del 1 Novembre 2007 e le 8:00 del 2 Novembre 2007, atteso che ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi, o le “finestre” di sicura assenza di interazioni ed i periodi in cui la tastiera viene attivata da una interazione dell’utente.

I consulenti della difesa del Sollecito hanno operato tale accertamento, procedendo in primo luogo a verificare il tempo impostato dall’imputato per l’attivazione del salvaschermo: detta pianificazione è risultata essere di 240 secondi, cioè a dire che il salvaschermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi 4 minuti di inattività.

Ciò premesso, si è desunto che nel periodo tra le 18:26 del 1° novembre 2007 e le 6:22 del 2 novembre, i periodi in cui si assiste ad assenza certa di interazione sono al massimo di 6 minuti, mentre tutti gli altri periodi sono di interazione/non interazione potenziale, intendendosi per “non interazione potenziale” una condotta attiva dell’utente sul *computer* in cui – pur non agendo magari sulla tastiera o sul mouse – ci si approccia all’apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegate come, ad es., aprendo/chiudendo il cassetto per inserire CD/DVD, e/o ponendo in essere un comportamento comunque incompatibile con l’assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo. E, si badi bene, che dall’analisi del detto *file* non risulta minimamente che la funzione dello *screensaver* sia mai stata disattivata.

Tale approfondimento è stato completamente ignorato dall’analisi della Polizia Postale la quale, attraverso il software “*Encase*”, aveva preso in considerazione ed esaminato i soli *file* creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo prima indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai *file* che registrano le attività delle applicazioni.

Impiegando una metafora, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali, o altre eventuali tracce organiche, rinvenute sul solo mobilio, senza compiere verifiche anche sulle altre “parti fisse” quali porte, finestre, pavimenti, muri, infissi e quant’altro; e ritenesse di affermare con sicurezza matematica che nessun individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcun indizio dall’esame del (solo) citato mobilio.

Passiamo ora al terzo errore.

Avendo la Polizia Postale circoscritto la ricerca di eventuale interazioni ai soli *file* individuati da “*Encase*”, nel ristretto intervallo tra le 18:00 del 1° novembre e le 8:00 del 2 novembre,

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

non è stata reperita un'attività di “ultima apertura” sul *file* multimediale “Naruto episodio 101” (una serie TV giapponese del 2002), probante con assoluta certezza un'interazione umana iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26.

Ebbene, tale *file* ha una durata di riproduzione di oltre 20 minuti ed è stato rinvenuto sui supporti da un'approfondita analisi operata dai consulenti della difesa successivamente all'emissione della sentenza di primo grado, estendendo la ricerca a tutto il periodo postumo al 2 novembre 2007, sino alla acquisizione del *computer*, servendosi per la prima volta di un sistema operativo della stessa versione rispetto a quella in uso all'imputato.

Molto semplicemente, i sistemi operativi dei *computers* sono in continuo aggiornamento; con riguardo a quello impiegato da Raffaele Sollecito, va precisato che sono state in seguito rilasciate altre 11 versioni, per un totale di 29 diverse “ricompilazioni” di una medesima versione.

Orbene, il sopra riportato esito dell'indagine del consulente della difesa sul film “Naruto episodio 101” è stato ottenuto (e reso possibile) soltanto analizzando l'*hard disk* con la stessa versione di sistema operativo presente nel MAC OS X dell'apparato del Sollecito. Tale evidenza non poteva risultare dalla consulenza della Polizia Postale: *a*) per aver limitato il periodo delle date dei *files* esaminati (unicamente) sino alle 8:00 del 2/11/2007, *b*) per aver impiegato solamente il *software* “Encase”, non estendendo la verifica anche ad altri *software*, nonché *c*) per non aver utilizzato la esatta versione del *computer* dell'imputato, bensì una versione “analogica” (grave errore metodologico).

Peraltro, dalla medesima indagine del consulente è emersa la presenza di vari altri *files* video di “Naruto” (Episodi nn. 100, 102 e 103), riportanti date irrimediabilmente sovrascritte successivamente al sequestro.

Il quarto errore.

La sentenza di primo grado, fidandosi di quanto sostenuto dai consulenti dell'Accusa, aveva concluso che: “l'ultimo accesso – a prescindere dalla presenza fisica di un utilizzatore – era avvenuto alle ore 21:10.:2 del 1° novembre” (visione film “Amelie”). Cioè a dire che la visione potesse essersi conclusa anche senza un individuo presente, e – ancor più

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

esplicitamente – che non avremmo neppure la sicurezza che l'imputato fosse in casa propria alle 21:10:32 del 1° novembre 2007.

Senonché, dall'analisi del lettore multimediale impiegato per la riproduzione dei filmati, si rilevava invece che al momento della visione del film, il *file* “Amelie” era collocato sul *desktop* del *computer* (ovvero la schermata che ognuno si trova normalmente di fronte quando lo accende il pc), mentre al momento della data “ultimo accesso” esso risultava in tutt'altra collocazione dell'*hard disk*.

Deve concludersi che lo spostamento sia intervenuto attraverso un'azione dell'utente, successiva alla visione del film. Situazione effettiva, pertanto, non coincidente minimamente con l'analisi di tale *file* compiuta dalla Polizia Postale.

Si consideri il quinto errore.

L'omessa analisi dei *files* del lettore multimediale, impiegato per la visione del film “Amelie”, ha impedito alla Corte d'Assise di poter disporre di corrette informazioni anche in ordine alla visione del film “Stardust”. Il Giudice *a quo*, infatti è stato indotto a ritenere erroneamente che: «*In astratto si può ipotizzare che la visione del file Stardust (e di altri ancora) scaricati dalla Rete e in condivisione con il mondo Internet sia stata lanciata anche dopo le ore 22.00 del 1.11.07. Di fatto non si saprà mai se ciò sia effettivamente avvenuto, in quanto il sistema Encase fornisce l'informazione limitata all'ultimo accesso*».

Al contrario, anche in questo caso, l'indagine del consulente della difesa ha consentito di rilevare come – successivamente al film “Amelie” – risultino visualizzati, non già 3, ma ben 5 *files* della serie “Stardust”: e tali visualizzazioni sono riferibili con certezza ad azioni dell'utilizzatore del computer potenzialmente successive alla visione di “Amelie” (che era terminata alle 21:10 circa) e della serie TV “Naruto ep. 101” (iniziata alle 21:26 e durata circa 20 minuti).

Tale evidenza rappresenta, dunque, una novità dirimpente.

Del resto, anche la sentenza di I grado riconosceva che – di sicuro – la Polizia Postale un errore l'avesse commesso non rilevando l'interazione umana con la rete *internet* del *computer* dell'imputato alle 00:58 del 2 novembre (circa 4 secondi), interazione – invece – riscontrata dai consulenti tecnici della difesa.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

E – a prescindere che a quell'ora poteva teoricamente essere già stato perpetrato il delitto – il dato di fatto essenziale è un altro: l'A.G. ha ritenuto inesistente una circostanza che deponeva a favore di Raffaele Sollecito.

Ma c'è di più.

L'accertamento della Polizia Postale aveva omesso pure di menzionare l'utilizzo dell'applicazione "Samba", un *software* con il quale, dal Mac Book di Raffaele Sollecito, si accedeva – tramite collegamento di rete a mezzo creazione di un disco/cartella virtuale sul medesimo Mac – all'altro computer in uso all'imputato (l'Acer), utilizzato come apparato di destinazione dei *files* scaricati (filmati/canzoni).

Ebbene, tale accertato utilizzo del *software* "Samba" (di cui sussiste sicura prova di aggiornamento) spiegherebbe con ragionevole convinzione anche la scomparsa senza traccia dei *files* della serie "Stardust" di cui sopra.

M) L'errore sul tasso alcolemico

In data 17 novembre 2007, fu depositata la relazione autoptica redatta dal dott. Lalli, intervenuto nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere di Meredith Kercher (intorno alle ore 14:00 del 2 novembre 2007), ma chiamato ad eseguire i suoi rilievi solo alle ore 00:30 del 3 novembre 2007.

Il dott. Lalli, in sede autoptica, provvide anche ad effettuare analisi tossicologiche sul sangue prelevato alla vittima, che evidenziarono la presenza di alcool etilico nella concentrazione pari a 0,46 grammi/litro e l'assenza di altre sostanze ad azione stupefacente psicotropa e/o tossica.

Il GIP, disponendo l'incidente probatorio, chiese ai periti nominati (Proff. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile) la verifica di tale dato sul sangue della vittima che si riteneva e si auspicava essere stato opportunamente congelato e conservato.

Dagli esiti della perizia disposta emerse, a tal proposito, un dato sorprendente quanto inspiegabile.

Contrariamente a quello che aveva rilevato il dott. Lalli nell'immediatezza dei fatti, nel sangue analizzato dai periti venne evidenziata la presenza di etanolo a concentrazione pari a 2,72 grammi/litro.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Per cui, mentre secondo l'analisi del dott. Lalli la povera vittima avrebbe assunto, prima di morire, non più di un bicchiere di birra o vino, dagli esiti disposti successivamente sarebbe invece emerso uno stato della vittima ben diverso, quasi da coma etilico.

La Corte di primo grado ha, però, ritenuto valide le analisi effettuate dal dott. Lalli nell'immediatezza riconoscendo, implicitamente, un errore nei risultati dei periti, verosimilmente dovuto a contaminazione del reperto²⁰.

Il presumibile errore è stato in questa sede ricordato al solo scopo di ribadire che, purtroppo, una contaminazione da laboratorio è sempre una evenienza possibile nelle indagini di carattere tecnico.

Ebbene, se la Corte di primo grado in questo caso aveva acclarato la detta eventualità (di una contaminazione casuale), pur non ritenendo necessaria la dimostrazione del momento esatto in cui la stessa sarebbe avvenuta (utilizzando dati di contorno come ad esempio la presenza di alcool in altri organi); di contro l'ha esclusa per il gancetto, ritenendo che la difesa non avrebbe dimostrato quanto, come e perché si sarebbe verificata la asserita contaminazione.

N) La mancata acquisizione agli atti di tutti i documenti sui quali si basava la Relazione tecnica della Polizia Scientifica.

Come previsto normativamente, i difensori hanno diritto di disporre di tutti gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, alla conclusione di tale fase (art. 415 bis c.p.p.).

Tra questi sono certamente da ricomprendere i dati "grezzi" prodotti dai macchinari in sede di indagini genetiche, sulla base dei quali è stata redatta anche la Relazione della Polizia Scientifica nel presente caso.

Ciò, in quanto, grazie a tali dati, la difesa potrebbe sottoporre a puntuale vaglio i risultati ottenuti dagli inquirenti.

²⁰ Sul punto si veda la deposizione del Prof. Cingolani dinnanzi alla Corte D'Assise in data 19/9/2009 (pagg. 107 – 113) che ha ipotizzato o uno scambio del campione o un suo inquinamento.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Il riferimento è ai cosiddetti “*raw data*”, nel caso di specie quelli relativi alla corsa elettroforetica del singolo campione analizzato, così come generati dal sequenziatore automatico.

Orbene tale diritto è stato negato alla difesa, che ha potuto acquisire i dati necessari, in parte, solo all’esito del giudizio di primo grado e, in parte, solo in sede di effettuazione di perizia disposta, purtroppo in ritardo, in grado d’appello.

Come da sempre sostenuto da questa difesa, i “*raw data*”, costituiscono **il dato imprescindibile dal quale prende le mosse qualsiasi analisi di genetica forense.**

Difatti, il campione di estratto da analizzare viene immesso in un *software* che, all’esito della cosiddetta corsa elettroforetica, produce quale risultato dell’analisi un file (log file) chiamato, per l’appunto, “*raw data*”.

Mediante determinati programmi si convertono poi i dati ottenuti in profili genetici che, ovviamente, saranno quelli che verranno comparati con quelli di interesse.

Va da sé, quindi, che per valutare la bontà o meno di una qualsiasi analisi genetica non possa mai prescindere dai dati originari (ripetesi: “*raw data*”), poi valutati ed analizzati dall’operatore .

Tentiamo un banale esempio: ipotizziamo che debba darsi incarico ad un diverso traduttore di verificare la fedeltà della traduzione da parte di un precedente interprete. Ebbene, tale verifica sarebbe impossibile senza avere a disposizione, oltre che la traduzione, anche il testo in lingua originale, ossia il dato grezzo di partenza.

Per quanto detto, quindi, i cosiddetti “*raw data*” erano per la difesa, e ovviamente per i suoi consulenti, importantissimi ed imprescindibili onde valutare il lavoro della Polizia Scientifica.

Come detto, l’importanza dei detti dati è sempre stata stigmatizzata da questa difesa che, nel corso del tempo e nelle varie fasi, ha formulato varie richieste in merito.

Tutte inascoltate.

La ricostruzione che seguirà ha già formato oggetto di esame nei precedenti gradi di giudizio (cfr. atto di appello).

Si procederà, pertanto, soltanto per comodità espositiva a richiamare la cronologia degli eventi.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A seguito della conclusione delle indagini preliminari, la difesa ha potuto prendere visione della *Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense*, a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, alla quale erano state allegare tabelle che riportavano solamente il numero degli alleli individuati, senza che in esse fosse specificato alcun altro tipo di informazione o dato scientifico (per chiarezza, si definisce allele ogni variante di sequenza di un gene; il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il corredo di alleli che egli si trova a possedere).

In considerazione dell'estrema importanza di un simile tema di prova, su indicazione del prof. Pascali, allora consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, **in data 24 giugno 2008** – pendente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415 *bis* – venne formulata una prima richiesta al Pubblico Ministero di acquisizione dei “*diagrammi elettroferogrammi*”, in base ai quali la Polizia Scientifica era giunta ai risultati contenuti nella Relazione Tecnica di Genetica Forense.

In particolare, con tale richiesta era stata specificata l'assoluta necessità (al fine della presentazione di memorie ed istanze difensive ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p.) di avere a disposizione la predetta documentazione, affinché il consulente di parte potesse esaminarla dettagliatamente.

Tuttavia, contro ogni evidenza, il Pubblico Ministero rigettò la richiesta ritenendola **inammissibile** “...*poiché le facoltà di cui all'art. 415 bis c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli*”.

Per fronteggiare un simile diniego, la difesa formulò in data **3 luglio 2008**, un'ulteriore istanza nella quale si chiedeva di “*acquisire presso i laboratori della polizia scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa di ottenere dalla polizia scientifica Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi*”.

Si chiedeva, inoltre, nel caso in cui non fosse possibile ottenere copia di tali dati, che il prof. Pascali venisse autorizzato a recarsi presso il Servizio di Polizia Scientifica per una consultazione in loco dei dati e per farne direttamente copia informatica.

Anche tale richiesta venne inspiegabilmente rigettata in data 11 luglio 2008, con l'anodina affermazione secondo la quale “*sui grafici della polizia scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza*”.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

All'udienza preliminare del 16 settembre 2008, la difesa reiterò la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa, di disporre del **Cd-rom contenente i dati grezzi RFU e picchi**.

Nell'istanza depositata in quell'udienza venne rappresentata l'incompletezza rilevata nei diagrammi allegati alla Relazione, ricordando le ripetute istanze presentate all'Ufficio del Pubblico Ministero per poter ottenere i dati mancanti.

A seguito di tale richiesta, il Gup non poté fare altro che rilevare la necessità “*ai fini del decidere*” di comprendere “*...appieno...quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte*”.

Di conseguenza, dispose l'escussione in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni invitandola “*...a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa*”.

Il Giudice stesso in quella sede si rese conto dell'estrema importanza dei dati da acquisire considerando che le indagini biologiche avrebbero conferito “*gli elementi di maggiore rilievo all'impianto accusatorio*”.

In data **25 settembre 2008**, in osservanza del provvedimento del Gup, fu depositato dall'Ass. Zugarini, per conto della dott.ssa Stefanoni, il CD-Rom contenente i dati richiesti.

All'udienza del **27 settembre 2008**, venne, poi, rappresentata da questa difesa, al Gup la necessità di ottenere ulteriore documentazione in ragione dell'incompletezza dei dati forniti; per tale motivo, fu chiesto al Giudice di acquisire il file di servizio (*log file*).

Tuttavia il Giudice, dopo aver chiesto un parere alla dott.ssa Stefanoni, rigettò l'istanza anche sulla base di una acritica adesione alle sue osservazioni, arrivando a sostenere che: “*...non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei files di log (dati che nell'esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri standards approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense)*”.

Un simile *modus procedendi* non poteva ovviamente essere condiviso. Non può, infatti, chiedersi un'opinione proprio alla persona (la dott.ssa Stefanoni) che aveva prodotto quel risultato.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Mai può pretendersi un'autovalutazione del rigore scientifico da parte dello stesso tecnico che ha attestato quel risultato che si vuole verificare.

Era, già da allora, evidente la necessità di affidarsi a dei periti che avrebbero, con le loro conoscenze, potuto adeguatamente valutare se le contestazioni formulate dalla difesa fossero o meno rilevanti per attestare la validità dei risultati ottenuti.

E' importante considerare che i *files di log (o RAW DATA o dati grezzi)* sono dati scientifici assai rilevanti, per non dire indispensabili, soprattutto nelle ipotesi (come quella del caso che ci occupa) in cui l'altezza dei picchi deve essere valutata insieme ad altri parametri (come per esempio l'area), altrettanto rilevanti per stabilire la plausibilità o, al contrario, l'inverosimiglianza dell'attribuzione del DNA ad un soggetto.

Tanto ciò è vero che, durante l'audizione nell'udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni – a domanda del consulente del Pubblico Ministero che le chiedeva se fosse importante il dato "area dei picchi" – ebbe a precisare: "*normalmente no*". Tuttavia, quel che più sorprende è che proprio la dott.ssa Stefanoni ammise candidamente di non avere altre esperienze in merito (pag. 68 delle trascrizioni dell'udienza preliminare del 4 ottobre 2009).

L'opinione della dott.ssa Stefanoni, in effetti, emerse in tutta la sua fragilità nel momento in cui il consulente della difesa Sollecito le fece notare una raccomandazione della Società internazionale di genetica forense, in cui si afferma che il metodo più utilizzato per interpretare tracce miste di DNA "*prende in considerazione l'area e l'altezza dei picchi*" (pag. 99 delle stesse trascrizioni).

Il Gup, a quel punto, invitò la dott.ssa Stefanoni **a far pervenire entro l'8 ottobre "i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165/B indicate dal prof. Pascali nella terza colonna, intestata a suo nome, di cui all'allegato alla relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroferografica relativa al campione 36B"**.

Conseguentemente in data 8 ottobre 2008 la dott.ssa Stefanoni depositò un "*CD-Rom contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell'amplificato del campione di DNA denominato 165/B (reperto pezzetto di stoffa con gancetti)*", nonché il "*CD-Rom contenente: dati di Sample Info relativi alle due corse elettroforetiche dell'amplificato del campione di DNA denominato 36/B (reperto coltello) elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica*"

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

In data 18 luglio 2009, in sede di controesame del consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, Prof. Adriano Tagliabracci, si assistette ad un sorprendente colpo di scena, in quanto l'Accusa aveva formulato domande che presupponevano il possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti. Si trattava, in particolare, di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l'analisi genetica del materiale biologico rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima.

Di fronte alla reazione della difesa, l'ufficio del Pubblico Ministero ammise che esistevano atti compiuti dalla Polizia Scientifica mai depositati al momento della conclusione delle indagini, né trasmessi al Gup con la richiesta di rinvio a giudizio.

Di talché, su richiesta della difesa, la Corte di primo grado dispose, in data 18 luglio 2009, l'acquisizione dell'ulteriore documentazione in possesso della Scientifica, in particolare dei SAL e delle quantizzazioni che venivano depositati in data 30 luglio 2009.

Dalle quantizzazioni si scoprirà che il materiale sul coltello era “*too low*” (troppo basso) e che si era in ambito di *Low Copy Number* (con tutte le conseguenze in tema di raccomandazioni della Comunità Scientifica).

Ma non è finita qui.

In data 7 aprile 2011, il collegio peritale nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia con ordinanza del 18 dicembre 2010 chiese di essere autorizzato ad acquisire dal fascicolo varia documentazione tra cui i **CD degli elettroferogrammi** e i **CD RAW DATA** (i medesimi dati che questa difesa, sin da principio, aveva richiesto di analizzare sul presupposto della loro rilevanza).

Il medesimo collegio chiese che, qualora detta documentazione – necessaria e rilevante “*al fine di rispondere nel modo più esaustivo ai quesiti proposti*” – non fosse risultata già agli atti del fascicolo dibattimentale, potesse essere direttamente acquisita presso i Laboratori della Polizia Scientifica.

In data 11 aprile 2011, il Presidente della Corte d'Assise d'Appello autorizzò quanto sollecitato.

Conseguentemente, in data 14 aprile 2011, la cancelleria della Corte chiese alla Procura della Repubblica, con cortese celerità, tra l'altro, copia del CD degli elettroferogrammi depositati dalla dott.ssa Stefanoni in data 8/4/2008 in sede di udienza preliminare ed i dati Sample Info relativi alle corse elettroforetiche.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Contestualmente, la medesima cancelleria invitò la Polizia Scientifica a depositare il CD RAW DATA (dati relativi alla corsa elettroforetica generata dal sequenziatore automatico), così come autorizzato dal Presidente della Corte.

In data 20 aprile 2011, la dott.ssa Patrizia Stefanoni, in risposta alla richiesta avanzata dalla cancelleria, inviò una missiva al sig. Presidente nella quale, in buona sostanza, si evidenziava che:

- a) in relazione al CD contenente gli elettroferogrammi (collezione di profili di DNA), copia dello stesso “ è stata già depositata agli atti in data 25/9/08 giusta disposizione del GUP dott. Paolo Micheli e che tutti gli elettroferogrammi inerenti i profili genetici estrapolati dalle analisi tecniche sono stati raccolti in un volume allegato separato dal corpo della relazione”;
- b) in relazione al CD RAW DATA, “ ... le informazioni sottoforma di file presenti nel sequenziatore non sono mai parte integrante della relazione tecnica, in quanto l’oggetto di valutazione da parte del genetista forense, e cioè il profilo del DNA , è già riportato nell’elettroferogramma stampato, allegato in relazione tecnica in cui sono riportati tutti i dati utili ad una valutazione del profilo genetico”, che, inoltre, “... i file contenuti nel sequenziatore ...non consentono alcun intervento umano per modificare e/o aggiungere dati e pertanto la loro visione non contribuisce a fornire elementi ulteriori alla valutazione del dato genetico” e, comunque “la richiesta avanzata dal collegio peritale ... è incompleta in quanto non viene specificato il nome del “sample file” richiesto”.

A quel punto, il Presidente della Corte sollecitò in una nota la dott.ssa Stefanoni a conferire direttamente con i periti, al fine di chiarire tutte le perplessità dalla stessa evidenziate e, comunque, a consegnare ai medesimi “... quanto essi riterranno utile acquisire ai fini del completamento dell’indagine”. All’esito del carteggio, la Polizia Scientifica procedette, infine, al deposito di alcuni documenti, ma **non dei “Raw Data”** che i periti avevano richiesto (si veda sul punto l’allegata consulenza Tagliabracci-Onofri).

Quanto riferito è documentato dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale²¹.

²¹ “AVV. DALLA VEDOVA - I dati grezzi, più volte il nostro consulente ci aveva sollecitato di chiedere l’acquisizione e abbiamo fatta ci può dire che cosa sono in intesi i dati grezzi e se questi dati sono oggi disponibili nel fascicolo? - DOTT.SSA STEFANONI - Allora, i dati grezzi non sono disponibili nel fascicolo, perché non sono mai stati, diciamo, consegnati” (pag. 43 ud. 6 settembre 2011).

* * *

Tanto premesso, **si insiste per l'accoglimento delle richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, così come formulate nell'atto d'appello e nei motivi nuovi.**

Oltre a ciò, si sollecita l'attivazione dei poteri officiosi della Corte (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166; Cass., Sez. VI, 2 novembre 2004, n. 683, Rv. 230654; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 15158, Rv. 218951), ai seguenti fini e nei seguenti limiti.

- A) **LOCUS COMMISSI DELICTI**: disporre **una perizia volta a stabilire**, nelle condizioni di tempo e di luogo del delitto, tenuto conto delle dimensioni della stanza, **la effettiva possibilità di eseguire, da parte dei supposti correi, una pulizia mirata alla rimozione di tutte le tracce ad essi riconducibili. Si chiede, inoltre, che l'accertamento sia esteso fino a verificare con quali modalità si sarebbe potuto procedere alla pulizia selettiva, al fine di non cancellare le tracce di Rudi Guede.**
- B) **GANCETTO DI REGGISENO**: voglia la Corte, al fine di dirimere qualsiasi dubbio su tale reperto, disporre

B-1) un confronto tra consulenti e periti (tra la dott.ssa Stefanoni, i consulenti dell'Accusa, delle Parti Civili e delle Difese, nonché i periti Vecchiotti e Conti) per chiarire taluni aspetti oggetto della perizia sul gancetto di reggiseno (modalità di repertazione, contaminazione e interpretazione dei dati);

o, in alternativa,

B-2) un nuovo accertamento peritale sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B), dando incarico agli esperti di:

- **accertare se possa essere considerato “genuino” il reperto 165B**, tenuto conto delle modalità del suo ritrovamento al di sotto un tappetino, 46 giorni dopo il delitto, in un luogo diverso da quello nel quello in cui fu originariamente fotografato, in un ambiente in cui si erano susseguite perquisizioni senza le dovute cautele;
- **procedere ad una riletture degli elettroferogrammi**, al fine di fornire una interpretazione certa dei risultati dell'indagine genetica;

- stabilire che tipo di **sostanza sia presente sul gancetto**, al fine di appurarne l'effettiva natura (es. cellule di sfaldamento o altro);
- appurare la **databilità** del DNA su di esso rinvenuto;
- **risalire alle cause dei fenomeni di contaminazione**, previa completa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, dei *raw data* (i "dati grezzi" dei campioni utilizzati, così come prodotti dallo strumento utilizzato), nonché di tutti i controlli negativi.

C) **FRAMMENTI DI SASSO**: ammettere una **perizia genetica avente ad oggetto l'individuazione di materiale biologico umano reperibile sulla superficie della pietra** e sugli altri frammenti di essa rinvenuti nella stanza della Romanelli, al fine di determinarne la natura e il profilo genetico;

D) **CELLULARI DI MEREDITH KERCHER**: disporre una **perizia sulle comunicazioni di Meredith Kercher, a mezzo di telefono cellulare**, al fine di accertare se sia corretta la ricostruzione operata dai consulenti della difesa (Paoloni-Pellero), in base alla quale si può dedurre che la vittima fu aggredita alle 21 o subito dopo. Sarà possibile questa verifica esaminando:

- le abitudini telefoniche di Meredith, in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1° novembre 2007;
- la *consecutio temporum* delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith Kercher, completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007;
- la copertura radioelettrica del comune di Perugia, individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007, in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse.

E) **COLTELLO DA CUCINA (REP. 36)**: con riferimento all'eventuale effettuazione di un supplemento di perizia genetica sull'ulteriore traccia presente sul coltello (non esaminata in appello), la difesa si rimette alla valutazione della Corte, purché,

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

trattandosi di *Low Copy Number* vi sia assoluta certezza circa la sicura affidabilità del metodo scientifico seguito, tenuto conto delle raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense-ISFG in tema di interpretazione e limiti all'uso forense dei L.C.N. (cfr. Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854; Cass., Sez. V, 9 luglio 1993, n. 8416, Rv. 196264).

Infine, sentite le parti, si chiede di disporre l'acquisizione delle seguenti note e pareri.

- F) EFFETTI DELL'EROINA SULLA CAPACITÀ DI RICORDARE:** parere a firma dello Psicologo e Psicoterapeuta Fabrizio Mignacca e della criminologa Immacolata Antonietta Giuliani, avente ad oggetto le “*Conseguenze di assunzione di stupefacenti (Eroina) secondo il manuale dei Disturbi Mentali*”, ai fini della valutazione di attendibilità del testimone Antonio Curatolo;
- G) REPERTI NN. 165B E 169:** nota tecnica del dott. Valerio Onofri, avente ad oggetto il profilo del cromosoma Y del reperto 165B (gancetto del reggiseno di Meredith Kercher) ed il Reperto U, poi Reperto 169 (sasso rinvenuto nella stanza di Filomena Romanelli).
- H) CONTAMINAZIONE:** *Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher*, a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2013


Avv. Giulia Bongiorno

Avv. Luca Maori

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Allegati

- 1) *Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher*, a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri.
- 2) Consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero (già in atti).
- 3) Nota del 10 settembre 2013 a firma del dott. Valerio Onofri.
- 4) Parere a firma dello Psicologo e Psicoterapeuta Fabrizio Mignacca avente ad oggetto l'attendibilità del testimone Antonio Curatolo.